



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Ministero della Transizione Ecologica - Direzione
Generale per le Valutazioni Ambientali
va@pec.mite.gov.it
Ministero della transizione ecologica – Commissione
Tecnica V.I.A. – V.A.S.
ctva@pec.minambiente.it
e p.c. Ministero della cultura - Soprintendenza
Speciale per il PNRR
ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it
e p.c. Ministero della Cultura - Direzione Generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: [ID: 7803] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto di un parco eolico, denominato "Parco eolico di Suni", costituito da 10 aerogeneratori nei comuni di Suni, Sindia, Sagama e Tinnura con potenza unitaria pari a 6 MW e potenza complessiva pari a 60 MW collegati alla nuova stazione di trasformazione Utenze, posta nel comune di Macomer, tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 33 kV, che attraversano lungo la stazione esistente o limitrofa dei comuni di Suni, Sagama, Sindia, Tinnura e Macomer. Proponente: Infrastrutture S.p.A. Trasmissione osservazioni regionali

In riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto, vista la nota del Ministero della Transizione Ecologica (Mi.T.E.) prot. n. 95934 del 2.08.2022 (prot. D.G.A. n. 19818 di pari data), di "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento", esaminata la documentazione pubblicata nel sito web dello stesso Mi.T.E. e preso atto dei contributi acquisiti dalle altre Direzioni Generali regionali, dagli Enti e dalle Agenzie regionali, invitati a fornire il proprio contributo istruttorio con nota prot. D.G.A. n. 19928 del 2.08.2022, si rappresenta quanto segue.

La relazione geologica, geomorfologica e sismica e la Relazione idrologica e idraulica non fanno riferimento alle Norme di Attuazione (NdA) del PAI, in particolare agli artt. 30 bis 30 ter, relativamente alle fasce di pericolosità individuate con il solo criterio geomorfologico e alle fasce di prima salvaguardia dei corsi d'acqua del reticolo idrografico della Regione Sardegna, nonostante alcuni corsi d'acqua, vengano attraversati dal cavidotto di collegamento alcune volte passando su infrastrutture esistenti ed alcune volte



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

con la tecnica dello spingitubo, senza però che le modalità siano descritte all'interno della documentazione progettuale per ogni singolo attraversamento. In queste aree si applica l'art.21 c.2 delle NdA del PAI, che disciplina gli attraversamenti in sub-alveo e l'art.27 c. 3 che disciplina gli altri tipi di attraversamento. A tal proposito, si rimanda alla nota Prot. DGA 21444 del 25.08.2022 ARDIS (nota prot. n. 8315 del 25.08.2022) della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, allegata alla presente comunicazione.

Inoltre, la relazione geologica riporta che la falda idrica ha una profondità minima di 30 metri dal piano di campagna e che pertanto non si realizzano interferenze con il progetto in oggetto. Dall'esame della cartografia IGM1 si rileva però come l'area sia costellata da una serie di piccole sorgenti, non considerate nello studio di impatto ambientale e nelle relazioni specialistiche, alcune delle quali risultano in prossimità dei cavidotti interrati in progetto, per cui, a priori, non può essere esclusa un'interferenza con la circolazione idrica sotterranea.

È necessario quindi che nella relazione geologica venga fornito un quadro più esaustivo della circolazione idrica sotterranea visto che non sono state considerate le numerose sorgenti segnalate anche nella cartografia IGM, indice di una piezometria superficiale, mentre viene fatto riferimento solo alle falde profonde rinvenute in 2 perforazioni.

Dal Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo presentato risulta un'eccedenza di circa 29.000 m³ di materiali, calcolati come differenza tra volumi prodotti negli scavi e volumi di terre e rocce riutilizzabili in sito per l'esecuzione di rilevati ed altre opere necessarie al completamento del progetto. Il piano prevede il riutilizzo dei volumi in eccedenza per generici "rimodellamenti di aree morfologicamente depresse", senza riferimenti a specifici progetti approvati che necessitino di tale apporto di materiali. In relazione a tale argomento, nel rimandare alla nota Prot. DGA 21526 del 26.08.2022 ARPAS OR (prot. D. G.A. n. 28896 del 26.08.2022) del Dipartimento Oristano dell'ARPAS, allegata alla presente comunicazione, si chiede di fornire gli elementi necessari a definire la corretta gestione dei volumi eccedenti ai sensi della vigente normativa.

Per quanto riguarda la Relazione florofaunistica, l'obiettivo dello studio è stato così definito dal relatore: *"La presente relazione ha per oggetto la valutazione delle caratteristiche vegetazionali e faunistiche di un'area del settore centro-occidentale della Sardegna, nella sub-regione di Villanova e Bosa, anticamente denominata Planargia"*. Il riferimento geografico dell'area di studio e valutazione è diverso da quella di ubicazione del parco eolico e non comprende l'area in esame; la relazione riporta una serie di considerazioni tecnico scientifiche riguardanti la flora, la vegetazione e la fauna, incomplete e non



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

esaustive, riferite ad una piccolissima scala di dettaglio e ottenute da fonte bibliografica, spesso riferite a zone differenti dall'area d'indagine.

Per quanto riguarda i contenuti, si rileva la mancata trattazione degli aspetti sugli ecosistemi e sugli habitat, naturali e seminaturali. Dalla lettura dell'elaborato si rileva l'assenza di un adeguato inquadramento ed analisi delle aree d'intervento, oltre che dell'area vasta, e non risultano applicate le linee guida dell'ISPRA per le Valutazioni d'Impatto Ambientale. La base dei dati di riferimento è quella il Piano Forestale ed Ambientale della Regione Sardegna, da cui l'autore ha pienamente attinto per quanto riguarda gli aspetti vegetazionali e floristici, allorché non proprio pertinenti con l'area d'interesse, come già osservato. La scala di analisi e rappresentazione del Piano è piuttosto piccola (1:350.000), pertanto non utile per una definizione sufficiente neanche dell'area vasta. Il riferimento bibliografico dell'analisi fitoclimatica è datato e non prende in considerazione gli studi recenti di Rivas-Martinez, Blasi e Bacchetta e Farris, che sono alla base del Piano forestale e ambientale prima citato. L'inquadramento è pertanto generico e generalista e non rappresenta la flora e la vegetazione realmente presenti nell'area in studio e nell'area vasta, ma si limita a descrivere settori fitogeografici marginali se non esterni a quelli interessati dall'intervento. Pertanto è possibile affermare l'assenza di qualsiasi studio floristico, di inquadramento e di dettaglio, in un'area dove sono presenti specie endemiche o di interesse fitogeografico come *Prunus domestica* L. subsp. *insititia* (L.) C.K. Schneid, *Genista corsica* DC., *Isoetes tiguliana* Gennari, *Vitis vinifera* L., e l'abbondante presenza di *Orchidaceae* Mediterranee che caratterizzano diverse aree.

Questo fatto è confermato dalla cartografia presentata che appare una mera trasposizione del dato regionale a piccolissima scala, senza che siano state consultate e riportate le elaborazioni presenti a livello bibliografico, facilmente accessibili, e senza provvedere a svolgere le necessarie indagini per fornire un quadro conoscitivo di base dell'area d'interesse, presupposto necessario per la fase valutativa.

Analogamente a quanto sopra rilevato, si rappresenta che anche per l'analisi faunistica il riferimento geografico è l'intero territorio regionale, mentre per le specie critiche si mette in evidenza l'assenza di informazioni di dettaglio nelle fonti bibliografiche esaminate, senza che si proceda ad effettuare monitoraggi e studi specifici. Addirittura, si riferisce della similitudine se non di una coincidenza tra i mammiferi presenti nella Planargia e quelli della Sardegna; affermare che nell'area di studio sia presente il cervo, il daino e il muflone appare alquanto improbabile oltre che non corretto.

Risulta inoltre assente lo studio sulla Chiropterofauna e, pertanto, non si è stato valutato l'effetto del progetto proposto sui pipistrelli, soggetti a collisioni molto frequenti ed importanti che determinano la riduzione della popolazione presente e la perdita di un vasto settore geografico di presenza nell'area di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

studio.

Nel sottolineare l'importanza dell'avifauna nella valutazione di un parco eolico, dato atto che molte specie presentano rischi di collisione piuttosto importanti e significativi, con riduzione delle popolazioni presenti e /o perdita di areale di distribuzione o interferenze con le rotte delle specie migratorie, lo studio prodotto non effettua una valutazione strutturata dal punto di vista metodologico, limitandosi a riportare un elenco di specie senza la stima degli impatti sulla componente. Risulta particolarmente grave la mancata verifica degli impatti sull'avifauna migratoria e stanziale ed in particolare sul grifone (*Gyps fulvus*).

Lo Studio di Impatto ambientale tratta l'argomento dell'impatto con il grifone in maniera molto generica, senza entrare nel merito delle problematiche già oggetto di riflessione nell'ambito della valutazione di progetti simili presentati negli anni passati. In particolare non si fa cenno alla frequentazione accertata di questi rapaci anche nell'area di intervento, come dimostrato dalla documentazione prodotta nell'ambito del progetto Life "Under Griffon Wings" (<http://www.lifeundergriffonwings.eu/it/index.html>) tra gli anni 2017 e 2020, cui ha fatto seguito il programma LIFE SAFE for VULTURES (<https://www.lifesafeformvultures.eu/>), attualmente in corso. I risultati di questi progetti non sono stati presi in considerazione dal Proponente, nonostante la evidente ed estrema rilevanza per la valutazione d'impatto del progetto in esame.

Se il dato sulla presenza dei pipistrelli richiede un approfondimento e una verifica, quello sul grifone è una certezza: i grifoni censiti (tutti gli esemplari sono dotati di GPS) passano nell'area in esame secondo rotte differenti con probabilità di collisione molto elevata, anzi certa.

Si rappresenta che il rischio d'impatto del grifone è elevatissimo poiché gli impianti si collocano su una direttrice che unisce la linea di costa con i carnai presenti nella zona di progetto ed è altresì nota la pericolosità che questo tipo di aerogeneratori, di altezza complessiva superiore a 200 m, presenta per questi grandi uccelli, vista anche la vicinanza con i principali siti di nidificazione, presenti ad ovest dell'area interessata dal progetto, all'interno della ZPS ITB023037 – Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta.

Gli studi citati riportano la presenza del grifone e dell'aquila reale, tipiche specie bersaglio, ma non viene fatta alcuna valutazione sugli impatti come indicato nel manuale "Wind farm collision risk for birds".

Si rileva inoltre che il progetto è prossimo (distanze comprese tra 2 e circa 5 km) alle seguenti aree tutelate:

- IBA 176 Costa tra Bosa e Alghero
- IBA 177 e ZSC ITB021101 Altipiano di Campeda;
- ZSC ITB020040 Valle del Temo;
- ZSC ITB020041 Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone;
- ZPS ITB023037 Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- ZPS ITB023050 Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali.

La Valutazione di incidenza prodotta dal Proponente non è stata redatta in coerenza con le Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019.

Il documento si presenta sommario e non circostanziato, in quanto manca l'analisi ambientale dell'area di progetto, che viene incredibilmente definita 'fortemente antropizzata', al di fuori da ogni riscontro con il reale assetto del territorio che è invece caratterizzato da urbanizzazione concentrata in piccoli centri, i più grandi dei quali sono Suni (1.027 ab.) e Sindia (1.718 ab.), mentre la maggior parte ha dimensioni di gran lunga inferiori (Tinnura 238 ab., Modolo 156 ab., Sagama 191 ab., Sennariolo 154 ab.).

Anche la rete viaria di collegamento, costituita da strade statali e provinciali a frequentazione prevalentemente locale, non costituisce un elemento in grado di conferire una connotazione di antropizzazione al territorio, come d'altronde è evidente a qualsiasi osservatore.

Oltre alla erronea definizione dello stato attuale delle aree di intervento (non circostanziata dalle necessarie analisi e indagini), nella Valutazione di incidenza il Proponente, in relazione agli effetti del progetto sulla fauna selvatica, dichiara genericamente che <<Le analisi condotte non rilevano la possibilità che gli interventi analizzati portino alla perdita di specie di interesse conservazionistico, non comportando interferenze con l'ambito dei Siti della Rete Natura 2000>>, non ritenendo che <<l'intervento analizzato porti alla perturbazione di flora e fauna>>.

Per tutti i siti Natura 2000 in esame, il Proponente ritiene nulla la significatività delle incidenze dirette e indirette sulla fauna tutelata, comprese le specie dell'avifauna, tra le quali il Grifone. Questa affermazione, non circostanziata né motivata, si pone in contrasto con il principio di precauzione pertanto si ritiene che lo Studio di incidenza debba essere redatto in conformità con le citate Linee guida ministeriali e che lo stesso sia corredato da una puntuale analisi dello stato attuale delle aree di intervento, con particolar riferimento alla componente maggiormente oggetto degli impatti potenziali, ovvero l'avifauna e la chiropterofauna.

Per quanto riguarda il Piano di monitoraggio ambientale, vista l'assenza della caratterizzazione ante operam, i controlli proposti per le parti oggetto di trattazione, ed in particolare per l'avifauna, risultano non significativi, pertanto il documento è da ritenersi incongruo.

Nella Relazione pedo-agronomica, essenze e paesaggio agrario, relativamente all'uso del suolo, è stata utilizzata la Carta di Uso del Suolo della Regione Sardegna dell'anno 2008, senza alcun aggiornamento.

Non viene effettuato lo studio pedologico e non viene riportato alcun dato utilizzabile per la descrizione e definizione dei suoli presenti nell'area, pur evidenziandone l'importanza dal punto di vista agricolo. Allo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

stesso modo non è stato effettuato lo studio agronomico sull'area esistente e le considerazioni presenti non sono attinenti all'oggetto dello studio stesso.

Per quanto riguarda le essenze (specie vegetali), viene riproposto il quadro conoscitivo della flora e vegetazione mantenendo intatte le carenze presenti e già commentate.

Il paesaggio agrario non viene analizzato; la trattazione è generica e generalista, riferita ad una scala di dettaglio pari a 1:1.000.000, non utile allo scopo della valutazione.

Gli scavi per i cavidotti potrebbero inoltre interferire con la rete dei muretti a secco (bene identitario ai sensi del PPR) che costeggia le vie di penetrazione agraria della zona senza che la problematica sia stata affrontata in maniera esaustiva nello Studio di Impatto Ambientale, dove tale aspetto è analizzato limitatamente al riposizionamento dei muri in relazione all'allargamento delle strade che non possiedono le dimensioni minime per consentire il passaggio dei mezzi.

Si ritiene inoltre importante richiamare fortemente la tematica legata al rischio incendi, evidenziata nella nota prot. DGA 21527 del 26.08.2022 del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale – Servizio Ispettorato ripartimentale di Oristano (nota prot. n. 45278 del 26.08.2022), allegata alla presente comunicazione, nonché nella nota di questa Direzione Generale prot. DGA n. 19158 del 10.08.2021, di assoluta rilevanza e attualità per l'intervento in esame.

Si vuole infine rappresentare che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 33/40 del 10.8.2011, ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale per il progetto denominato "Impianto eolico Suni-Tinnura – 36 MWp". Proponente: Ravano Green Power s.r.l., localizzato nei territori comunali di Suni e Tinnura, che prevedeva l'installazione di 12 aereogeneratori. La Deliberazione, contenente le motivazioni del diniego, è allegata alla presente comunicazione, unitamente alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV 10 maggio 2018, n. 2805, che respinge il ricorso della Società Ravano Green Power s.r.l. alla pronuncia n. 244 dell'1 aprile 2014 del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna – Sede di Cagliari, nella quale venivano ritenute non fondate le ragioni del ricorso della Società contro la Regione Sardegna, teso ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per la mancata realizzazione del parco eolico, a seguito del parere negativo di compatibilità ambientale di cui alla citata DGR n. 33/40 del 10.8.2011.

Si sottolinea che, tra le motivazioni del giudizio negativo, quella di maggiore rilevanza, come risulta anche negli atti sopra citati, vi erano gli impatti potenziali, negativi e non mitigabili, sull'avifauna, con particolare riferimento al Grifone (*Gypus Fulvus*), che nidifica (unica colonia naturale in Italia) nell'entroterra di Bosa e che utilizza l'area d'intervento come sito di alimentazione.

Si allegano i seguenti pareri acquisiti da Enti e Amministrazioni regionali:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

1. nota prot. n. 16104 del 5.08.2022 della Direzione Generale dell'Agricoltura (nome file: Prot. DGA 20303 del 5.8.2022 DG Agricoltura);
2. nota prot. n. 13158 del 12.08.2022 della Direzione Generale dei Trasporti (nome file: Prot. DGA 21017 del 12.08.2022 DG Trasporti);
3. nota prot. n. 32422 del 12.08.2022 del Servizio del Genio civile di Oristano (nome file: Prot. DGA 21094 del 22.08.2022 Genio civile OR);
4. nota prot. n. 8315 del 25.08.2022 della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (nome file: Prot. DGA 21444 del 25.08.2022 ARDIS);
5. nota prot. n. 42811 del 25.08.2022 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale (nome file: Prot. DGA 21469 del 25.08.2022 STP NU);
6. nota prot. n. 28896 del 26.08.2022 del Dipartimento ARPAS di Oristano (nome file: Prot. DGA 21526 del 26.08.2022 ARPAS OR);
7. nota prot. n. 45278 del 26.08.2022 del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano (nome file: Prot. DGA 21527 del 26.08.2022 CFVA OR);
8. nota prot. n. 33185 del 26.08.2022 del Servizio del Genio civile di Nuoro (nome file: Prot. DGA 21531 del 26.08.2022 Genio civile NU);
9. nota prot. n. 2722 del 26.08.2022 del Comune di Tinnura (nome file: Prot. DGA 21547 del 26.08.2022 Comune Tinnura);
10. nota prot. n. 29323 del 30.08.2022 del Servizio Agenti fisici dell'ARPAS (nome file: Prot. DGA 21723 del 30.08.2022 ARPAS DTS);
11. nota prot. n. 593419 del 30.08.2022 dell'ANAS (nome file: Prot. DGA 21726 del 30.08.2022 ANAS).

Si tramettono inoltre, per opportuna conoscenza:

- Prot. DGA n. 19158 del 10.08.2021;
- DGR n. 33/40 del 10.8.2011;
- Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV 10 maggio 2018, n. 2805.

La scrivente Direzione Generale si riserva di integrare la presente comunicazione con eventuali ulteriori pareri che dovessero pervenire in seguito.

Per qualunque informazione o eventuali chiarimenti, si prega di voler contattare:

- Caterina Leoni (referente tecnico - 070 606 6775 – cleoni@regione.sardegna.it)
- Angela Nivola (referente tecnico - 070 606 6778 – annivola@regione.sardegna.it)
- Felice Mulliri (responsabile del settore V.I.A. 070 606 7531 - fmulliri@regione.sardegna.it).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Ufficio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

Delfina Spiga

Siglato da :

CATERINA LEONI

DANIELE SIUNI



Firmato digitalmente da
Delfina Spiga
01/09/2022 14:06:56



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura

06-01-03 - Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze
Ambientali

Oggetto: ID: 7803] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto di un parco eolico, denominato "Parco eolico di Suni", costituito da 10 aerogeneratori nei comuni di Suni, Sindia, Sagama e Tinnura con potenza unitaria pari a 6 MW e potenza complessiva pari a 60 MW collegati alla nuova stazione di trasformazione Utenze, posta nel comune di Macomer, tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 33 kV, che attraversano lungo la stazione esistente o limitrofa dei comuni di Suni, Sagama, Sindia, Tinnura e Macomer. Proponente: Infrastrutture S.p.a. - Comunicazioni riguardanti la presenza di usi civici nelle aree di intervento.

In riferimento alla procedura V.I.A. di cui all'oggetto, si fa presente che alcune aree interessate dall'intervento ricadono su terre accertate come aperte agli usi civici dei cittadini residenti nel Comune di Macomer.

Le particelle catastali interessate, sono le seguenti:

- Comune di Macomer, F. 32 mappali 1, 2, 23.

Per quanto sopra, si fa presente che gli interventi da effettuarsi in tutto o in parte nel demanio civico saranno ammissibili esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, ed in particolare l'art. 17 della L. R. 14 marzo 1994, n. 12, che dispone che il mutamento di destinazione, anche se comporta la sospensione dell'esercizio degli usi civici sui terreni interessati, è consentito qualunque sia il contenuto dell'uso civico da cui i terreni sono gravati e la diversa utilizzazione che si intenda introdurre, ma la nuova utilizzazione non può comunque pregiudicare l'appartenenza dei terreni alla collettività o la reviviscenza della precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale il mutamento di destinazione viene autorizzato.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'esistenza dell'uso civico, per i Comuni per i quali è stato eseguito l'accertamento formale, è comunque verificabile con la consultazione dell'inventario generale delle terre civiche pubblicato sul sito Sardegna Agricoltura - Sezione Usi civici, raggiungibile seguendo il percorso:

www.sardegnaagricoltura.it> ARGEA Finanziamenti>Usi civici > Provvedimenti formali di accertamento e inventario generale delle terre civiche .

L'inventario è costituito dagli elenchi relativi a ciascun Comune e accessibile mediante i link contenuti nella pagina sopra indicata.

Si precisa che eventuali omissioni nell'individuazione dei terreni o nello stesso inventario non incidono sui diritti delle popolazioni.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o integrazioni.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Gianni Ibba



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

13-01-00 - Direzione Generale dei Trasporti

13-01-03 - Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze
Ambientali

Oggetto: [ID: 7803] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto di un parco eolico, denominato "Parco eolico di Suni", costituito da 10 aerogeneratori nei comuni di Suni, Sindia, Sagama e Tinnura con potenza unitaria pari a 6 MW e potenza complessiva pari a 60 MW collegati alla nuova stazione di trasformazione Utenze, posta nel comune di Macomer, tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 33 kV, che attraversano lungo la stazione esistente o limitrofa dei comuni di Suni, Sagama, Sindia, Tinnura e Macomer. Proponente: Infrastrutture S.p.a. - Richiesta osservazioni. Riscontro Assessorato dei Trasporti.

Si riscontra la nota prot. n. 19928 del 02/08/2022 (Prot. Ass.to dei Trasporti n. 12798 del 03/08/2022), con la quale questo Assessorato è stato invitato a voler trasmettere le proprie osservazioni/considerazioni sulle implicazioni e sugli effetti ambientali dell'intervento, e si rappresenta quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di 10 aerogeneratori ed opere di connessione, inclusive di piazzole di costruzione e di esercizio, viabilità di accesso, cavidotti e sottostazione di trasformazione, ubicati in agro dei Comuni di Suni, Sindia, Sagama e Tinnura, facenti parte delle Province di Oristano e Nuoro.

In particolare, si prevede l'installazione dei nuovi aerogeneratori nei terreni dei comuni di Suni (n°3 aerogeneratori), Sindia (n°5 aerogeneratori), Sagama (n°1 aerogeneratore) e Tinnura (n°1 aerogeneratore), con potenza unitaria di 6.0 MW, e potenza complessiva di impianto di 60 MW. Gli aerogeneratori saranno collegati alla nuova Stazione di trasformazione Utenze, posta nel comune di Macomer, tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 33 kV. La stazione di trasformazione utente riceverà l'energia proveniente dall'impianto eolico a 33 kV e la eleverà alla tensione di 150 kV.

Le distanze dai centri urbani sono le seguenti: 1,9 Km da Suni (turbina TI01), 2,1 Km da Sindia (turbina SI09), 2,3 Km da Tinnura (turbina TI01) e 1,3 Km da Sagama (turbina SA05). Le aree della sottostazione di collegamento si trovano a circa 3,3 km dal centro abitato di Macomer.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Per il raggiungimento del sito da parte dei mezzi di trasporto eccezionali è stato individuato un percorso esterno idoneo per il trasporto delle componenti degli aerogeneratori. Queste ultime, arriveranno in Sardegna via nave, presumibilmente al porto di Oristano, dal quale si procederà alla consegna a destinazione, in agro dei Comuni di Tinnura, Suni, Sagama e Sindia, con trasporto gommato. I mezzi utilizzati a tale scopo saranno di tipo eccezionale e di considerevoli dimensioni. Data la configurazione orografica del territorio e le particolari condizioni di percorribilità degli assi viari coinvolti, si è deciso di trasbordare le pale dal porto di Oristano direttamente sul Blade Lifter Device, percorrendo il tragitto dal porto fino al raggiungimento dell'ingresso al sito.

Al fine di non ostacolare il passaggio dei mezzi sui percorsi individuati saranno effettuati interventi di adeguamento stradale leggeri, quali eliminazione di segnaletica stradale verticale, siepi, regolamentazione del traffico, e interventi più invasivi e pesanti come la rimozione di guard rail, ricostruzione di rotatorie, ampliamenti stradali, manovre complesse di svolta, interessamento di proprietà private e autorità pubbliche fino a dover effettuare ulteriori studi specialistici e delle vere e proprie simulazioni di passaggio.

All'interno del sito è già presente una rete di viabilità a servizio dei fondi agricoli presenti, che sarà adeguata alle nuove necessità e solo dove necessario ne verrà creata di nuova e utilizzata per accedere ad ognuna delle piattaforme degli aerogeneratori, sia durante la fase di esecuzione delle opere sia nella successiva manutenzione del parco eolico e costituirà, peraltro, una utile viabilità aperta a tutti per la fruizione del territorio.

Dall'analisi della documentazione disponibile sul sito del Mi.T.E. è emerso che nelle aree in cui sono previste le opere in progetto non sono programmati interventi su delega dell'Assessorato dei Trasporti, come anche emerge da una lettura del Piano Regionale dei Trasporti (PRT) approvato con delibera di Giunta regionale n. 66/23 del 27/11/2008; allo stato attuale il nuovo Piano Regionale dei Trasporti è in fase di redazione.

Negli elaborati progettuali è stata verificata la distanza dalla Rete Ferroviaria più vicina ed è stato indicato che *"(...) Nell'area oggetto del presente parco eolico in progetto non vi è presenza di linee ferroviarie attive. La ferrovia Macomer-Bosa è una linea ferroviaria turistica a scartamento ridotto della Sardegna, gestita dall'ARST nell'ambito del servizio Trenino Verde. La linea tuttavia termina dal 1995 nello scalo di Bosa Marina, visto che la tratta tra questa stazione e quella di Bosa non è più percorribile. La stazione di Tinnura, già stazione di Suni e stazione di Tinnura Suni, è una stazione ferroviaria presente nel territorio comunale di Tinnura, posta lungo la linea Macomer-Bosa, utilizzata esclusivamente per i servizi turistici legati al Trenino Verde. La linea ferroviaria sopra citata dista dall'aerogeneratore più vicino (SU03) oltre*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

480 m, pertanto, si conferma che le distanze indicate dalle Linee Guida sono state ampiamente rispettate e che sono state mantenute distanze sensibilmente maggiori a quelle indicate. (...)”.

Tuttavia, dagli elaborati progettuali ed in particolare nelle Tavole “Individuazione delle interferenze su CTR”, “Inquadramento impianto eolico su ortofoto” e “Inquadramento impianto su strumenti urbanistici comunali: comuni di Suni, Sindia, Sagama, Tinnura, Macomer e Scano di Montiferro” si rileva che il cavidotto MT attraversa la linea ferroviaria a scartamento ridotto Macomer - Bosa.

Si ricorda che in caso di attraversamento delle infrastrutture ferroviarie, l’istruttoria del progetto dovrà seguire l’iter autorizzativo previsto dalla normativa vigente e, pertanto, le autorizzazioni dovranno essere richieste ai Soggetti e alle Autorità competenti in materia di sicurezza ferroviaria.

Con riferimento agli aeroporti presenti nella Regione Sardegna, negli elaborati progettuali è indicato che, rispetto all’aerogeneratore più vicino, il parco eolico dista circa 4,5 km dall’aeroporto più vicino, quello di Alghero. Si rileva, inoltre, un riferimento alla presenza dell’Aviosuperficie Torre Foghe.

Inoltre, è indicato che le coordinate degli aerogeneratori con informazioni sulla loro quota rispetto al suolo saranno inviate all’ENAC e all’ENAV che daranno proprio nulla osta al progetto con eventuali prescrizioni, e che gli aerogeneratori saranno opportunamente segnalati attraverso idonei dispositivi di illuminazione posti sulla navicella, nonché attraverso la verniciatura delle estremità delle pale. In particolare, gli aerogeneratori avranno la seguente colorazione: pale con le bande rosse e bianche (nello specifico “con n. 3 bande: rosse, bianche e rosse di 6 m l’una di larghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale”), in ottemperanza alle Norme ICAO nel rispetto della segnalazione cromatica degli aerogeneratori per la sicurezza della navigazione aerea.

Pertanto, si ricorda che l’impianto eolico in progetto, costituito da aerogeneratori alti più di 100 metri e localizzato a pochi chilometri da infrastrutture aeroportuali, dovrà essere sottoposto all’iter valutativo dell’ENAC per la verifica dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea secondo le disposizioni previste nella nota ENAC Protocollo del 25/02/2010 0013259/DIRGEN/DG.

Si evidenzia che nell’elaborato “Studio di Impatto ambientale - SIA” tra le componenti ambientali considerate ai fini dell’analisi del sistema territoriale locale non è stata analizzata una componente specifica per “Mobilità e Trasporti”. Tuttavia, si rileva che nell’ambito degli impatti su popolazione e salute umana sono state analizzate anche le interferenze con il traffico veicolare.

Inoltre, considerato che saranno utilizzati anche mezzi speciali di trasporto, non sembrerebbero essere state fatte particolari considerazioni e studi concernenti l’impatto sull’eventuale incremento di traffico marittimo, né relativamente alle possibili interferenze con le attività del porto. Si suggerisce, pertanto, un’



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

analisi degli eventuali impatti sul porto in cui si ipotizza l'arrivo delle componenti, che allo stato attuale risultano essere stati stimati nel progetto solo da un punto di vista della viabilità, lungo il tragitto dal porto al sito d'intervento.

Il Direttore del Servizio

Ing. Pierandrea Deiana

Settore Infrastrutture ferroviarie, metropolitane e portuali/Ing. M. L. Locci

Settore Infrastrutture ferroviarie, metropolitane e portuali/Resp. Ing. E. Carrucciu

Siglato da :

ENRICA CARRUCCIU



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici

08-01-32 - Servizio del Genio civile di Oristano

Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152 /2006 relativa al progetto di un parco eolico, denominato "Parco eolico di Suni", costituito da 10 aerogeneratori nel comuni di Suni, Sindia, Sagama e Tinnura con potenza unitaria pari a 6 MW e potenza complessiva pari a 60 MW collegati alla nuova stazione di trasformazione Utenze, posta nel comune di Macomer, tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 33 kV, che attraversano lungo la stazione esistente o limitrofa dei comuni di Suni, Sagama, Sindia, Tinnura e Macomer. Proponente: Infrastrutture S.p.a. - Osservazioni(GENIUSS: OR-1A 2022-0130)**

Si fa riferimento alla nota inviata da Codesto Servizio prot. n. 19928 del 2.08.2022 relativa alla procedura di "V.I.A." in oggetto.

Dall'esame della documentazione acquisita attraverso il link del Mi.T.E indicato nella nota sopracitata, si rileva che i siti di installazione degli aerogeneratori ubicati nella provincia di Oristano, precisamente nei comuni di Suni, Sagama e Tinnura ricadenti nell'ambito di competenza di questo Servizio, non interferiscono con il reticolo idrografico esistente. (fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche).

Si rileva invece che, il tracciato del elettrodotto interrato che connette gli aereogeneratori con la rete elettrica, interferisce in diversi punti con i reticolo idrografico.

Sulla base della cartografia progettuale si rilevano n. 4 interferenze:

- Interferenza con il Riu Crabalza nel territorio di Suni
- Interferenza con un affluente del Riu S'Ena territorio di Sagama;
- Interferenza con un affluente del Riu Molineddu (al confine tra i comuni di Sagama e Scano di Montiferro).
- Interferenza con il Riu Molineddu (al confine tra i comuni di Sagama e Scano di Montiferro).

Ai fini dell'acquisizione del nulla osta idraulico di competenza di questo Servizio di cui all'art. 93 e segg. del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i., si fa presente che gli attraversamenti in subalveo dei corsi d'acqua dovranno essere coerenti con quanto previsto all'art.21 comma 2 c delle norme di attuazione del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

PAI che in sintesi stabilisce che l'attraversamento degli alvei naturali ed artificiali e delle aree di pertinenza da parte di condotte in sotterraneo dovrà essere previsto a profondità compatibile con la dinamica fluviale, con la condizione che tra fondo alveo e l'estradosso della condotta ci sia almeno un metro di ricoprimento.

Il Direttore del Servizio

(art 30 comma 4 L.R.31/98)

ing. Costantino Azzena

ing. S.Piga Responsabile Settore Opere Idrauliche e assetto idrogeologico

dott. A.F. Cossu istruttore

Siglato da :

STEFANO PIGA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

01-05-02 - Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione della Siccità

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Oggetto: Prot. n. 0019928 del 02/08/2022 - ID: 7803] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un parco eolico, denominato "Parco eolico di Suni", costituito da 10 aerogeneratori nei comuni di Suni, Sindia, Sagama e Tinnura con potenza unitaria pari a 6 MW e potenza complessiva pari a 60 MW collegati alla nuova stazione di trasformazione Utenze, posta nel comune di Macomer, tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 33 kV, che attraversano lungo la stazione esistente o limitrofa dei comuni di Suni, Sagama, Sindia, Tinnura e Macomer. Proponente: Infrastrutture S.p.a. - Parere

Si riscontra la nota richiamata in epigrafe, acquisita al prot. della scrivente Direzione generale ADIS al n. 7742 del 03/08/22, con la quale, in merito alla documentazione tecnica relativa, si chiedono eventuali osservazioni e si indica il link di acquisizione degli elaborati: (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8314>).

L'intervento prevede l'installazione di 10 aerogeneratori da ubicare nei Comuni di Suni (n.3 aerogeneratori), Sindia (n.5 aerogeneratori), Sagama (n.1 aerogeneratore) e Tinnura (n.1 aerogeneratore), con potenza unitaria di 6.0 MW, e potenza complessiva di impianto di 60 MW. Gli aerogeneratori saranno collegati alla nuova Stazione di trasformazione Utente, posta nel comune di Macomer, tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 33 kV. L'energia elettrica prodotta verrà ceduta alla rete tramite collegamento in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione 380/150kV della RTN da inserire in entra-esce alla linea RTN 380 kV Ittiri - Selargius.

Il progetto si completa con la realizzazione della viabilità temporanea di cantiere, della viabilità permanente e con interventi di adeguamento della viabilità esistente.

In applicazione della Legge Regionale 15 dicembre 2014 n. 33 recante "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo", come stabilito dall'art. 1, comma 1, la competenza all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica relativi agli attraversamenti di corsi d'acqua, opere in alveo, opere di mitigazione e interventi che ricadono in due o più comuni è attribuita alla Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (SDS).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Dall'inquadramento cartografico delle opere, si rileva l'interferenza di alcuni tratti di cavidotto con aree a pericolosità media da frana Hg2, perimetrare nell'ambito dello ["Studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nel Sub Bacino n.3 Coghinias – Mannu – Temo. Progetto di variante generale e di revisione del PAI della RAS, di cui all'art.37 comma 1 delle vigenti Norme di Attuazione \(NA\)" adottato in via definitiva con Delib. n.1 del 16 giugno 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, disciplinate agli artt. 31, 32 e 33 delle vigenti NA del PAI \(\[Del. CI n. 5 del 24 marzo 2022\]\(#\)\)](#).

In riferimento alla pericolosità idraulica si rileva l'interferenza delle opere lineari con aree di esondazione determinate con il solo criterio geomorfologico (Fascia C), disciplinate all'art.30 bis delle NA del PAI, e con elementi idrici compresi nel reticolo ufficiale di riferimento ai fini PAI ([04_ELEMENTO_IDRICO_Strahler.zip](#)) per i quali, ai sensi dell'art.30 ter delle vigenti NA del PAI, quale misura di prima salvaguardia finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, è istituita una fascia su entrambi i lati a partire dall'asse, di profondità L variabile in funzione dell'ordine gerarchico (numero di Horton-Strahler) del singolo tratto, a cui è attribuita pericolosità molto elevata Hi4.

L'interferenza sussiste anche in relazione ad alcuni elementi idrici rappresentati nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965, che integra il reticolo ufficiale di riferimento ai fini PAI, così come previsto dalla Deliberazione del C.I. n. 3 del 30.07.2015.

Nelle conclusioni dell'elaborato C20021S05-PD-RT-05-01 - Relazione idrologica-idraulica si specifica che le interferenze individuate in corrispondenza degli impluvi saranno risolte con l'uso della tecnologia TOC ad una profondità di 1,50–2,00 m; tale metodologia è confermata per alcuni attraversamenti riportati nella C20021S05-PD-PL-06-01- Individuazione delle interferenze su CTR [mentre, almeno in un caso, si prevede la posa](#) su strada con metodi di scavo a basso impatto ambientale.

Dalla documentazione di interesse acquisita, non si evince invece con chiarezza se l'interferenza n.62 con un tratto di viabilità permanente di progetto per l'accesso all'aerogeneratore SU04, sarà risolta tramite un nuovo attraversamento fluviale e quali siano gli interventi previsti sulla viabilità (esistente, temporanea ed in progetto) in corrispondenza degli attraversamenti e [delle aree soggette a vincoli PAI](#).

A tal proposito, si segnala che deve verificarsi la loro ammissibilità e, eventualmente, la loro compatibilità ai sensi delle NA del PAI redigendo specifico studio di compatibilità anche tenendo conto, ove rilevi, dei



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

contenuti degli artt. 30bis, 30 ter, 30 quater. In taluni casi lo studio di compatibilità, qualora richiesto, può essere sostituito da una relazione asseverata; in entrambi i casi tali documenti devono essere firmati da un ingegnere e da un geologo.

Da un esame delle interferenze che le opere in progetto determinano rispetto ai vincoli PAI, in via preliminare e non esaustiva, si possono individuare le seguenti fattispecie di opere ammissibili ai sensi delle N.A. del P.A.I.:

- Art.27 comma 3 lettera a) e b) interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, per essi non è richiesta la redazione dello studio di compatibilità;
- la posa di nuove condotte in aree a pericolosità idrogeologica (idraulica e/o da frana) ma che non interessino l'alveo di elementi idrici del reticolo; per essi è sufficiente la redazione di una relazione asseverata qualora ricorrano le condizioni indicate nell'art. 27 comma 3 lett. g) con sottoscrizione, da parte del soggetto attuatore, di un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi nel caso in cui ciò si renda necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico;
- la posa di nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi i nuovi attraversamenti in corrispondenza di attraversamenti fluviali esistenti: per essi è sufficiente la redazione di una relazione asseverata qualora ricorrano le condizioni indicate nell'art. 27 comma 3 lett. h) e la redazione dell'atto del soggetto attuatore come da punto precedente; altresì, non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 24 delle norme qualora gli interventi di allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi utilizzino infrastrutture esistenti di attraversamento per le quali non è garantito il franco idraulico. Qualora si intervenga mediante opere di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di adeguamento di attraversamenti, la relazione asseverata dovrà contenere, tra l'altro, gli esiti delle verifiche di sicurezza dell'attraversamento esistente così come stabilito nell'art. 22 comma 2bis delle NA del PAI;
- art.27 comma 3 ebis) ai sensi del quale sono consentiti gli interventi di ampliamento della piattaforma viaria di attraversamenti esistenti, a seguito di realizzazione di opere quali allargamento delle corsie e della banchina, realizzazione di marciapiedi e di corsie ciclabili anche in aggetto, con la prescrizione che non vi sia riduzione della sezione idraulica, che sia verificato il fatto che le nuove opere non determinino sul ponte possibili effetti negativi di tipo idrostatico e dinamico indotti dalla corrente e che il soggetto attuatore provveda a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la realizzazione di interventi di sostituzione totale e/o adeguamenti straordinari dell'attraversamento esistente; tali interventi sono ammissibili nel rispetto delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC) di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 380/2001 e delle relative circolari applicative, a condizione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

che sia redatta una relazione asseverata avente i contenuti tecnici di cui alla "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna né delle altre opere interferenti;

- art. 27 comma 4 lett. g) - Nel caso in cui le linee aeree per il trasporto dell'energia determinino l'attraversamento di un corso d'acqua, non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 24 delle presenti norme a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato venga dimostrato che i sostegni sono posizionati il più distante possibile dall'alveo e dalle golene, che il sistema sostegno-fondazione risulti adeguatamente dimensionato e verificato anche rispetto a tutte le possibili azioni di tipo idrostatico e dinamico indotte dalla corrente e che le linee aeree garantiscano un adeguato franco sulla piena 200 anni con valore minimo pari a 1,5 m;

- ai sensi dell'art. 31 comma 3 lett. i) delle NA del PAI, sono considerati ammissibili gli ampliamenti, le ristrutturazioni e le nuove realizzazioni di infrastrutture riferibili a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili o non delocalizzabili, a condizione che non esistano alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, che tali interventi siano coerenti con i piani di protezione civile, e che ove necessario siano realizzate preventivamente o contestualmente opere di mitigazione dei rischi specifici. Le nuove reti urbane ed extraurbane riferibili a servizi pubblici essenziali sono consentite a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato venga dimostrato che per la loro realizzazione sono previsti scavi da effettuare esclusivamente lungo strade esistenti e per una profondità di scavo limitata; sono, altresì, consentite nuove linee aeree riferibili a servizi pubblici essenziali a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato venga dimostrato che i sistemi sostegno-fondazione risultino adeguatamente dimensionati e verificati rispetto a tutte le possibili azioni che possano comprometterne la loro stabilità e che gli scavi e le opere per il loro posizionamento non determinino peggioramento del dissesto ante intervento.

Si mette in evidenza inoltre che, nel caso di attraversamento interrato sub-alveo, ai sensi dell'art. 21 delle NA del PAI, non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica a condizione che tra fondo alveo, la cui quota dovrà essere opportunamente rilevata anche in considerazione dell'eventuale presenza di materiale depositatosi sul fondo in conseguenza di fenomeni di trasporto solido o, in alternativa, tra intradosso del fondo dell'eventuale tombino presente, e estradosso della condotta ci sia almeno 1 m di ricoprimento; la documentazione deve essere, inoltre, accompagnata dall'atto del soggetto attuatore di cui ai punti precedenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

In riferimento agli elementi idrici individuati nella cartografia IGM - serie 25V da integrare nel reticolo ufficiale, in alternativa alle attività di revisione di cui all'art.30 ter comma 6 delle NA del PAI, le medesime norme consentono la redazione di una relazione asseverata qualora ricorra il seguente caso: art. 23 comma 7 bis delle N.A. del P.A.I. che recita: "*In relazione alla progettazione di singoli interventi, non è richiesto alcuno studio di compatibilità idraulica qualora l'intervento interessi elementi idrici non significativi del reticolo idrografico né ricada in area di pericolosità derivante da esondazione di altri elementi del reticolo idrografico, a condizione che i progetti siano corredati da una relazione asseverata redatta dai tecnici di cui al comma 3, lett. a), dell'art. 24 delle N.A. del P.A.I., da inviare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 ter, a fini ricognitivi, all'Autorità di Bacino.*"

La non significatività del reticolo sopra citato, dovrà essere valutata ai sensi delle "Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell'art.30 ter, comma 6 delle Norme di attuazione del PAI" alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino, n. 9 del 3.6.2021 (BURAS n. 35 del 10.06.2021)".

Per quanto sopra, ai fini dell'espressione del parere di competenza della scrivente Direzione Generale, nell'ambito del presente procedimento, [sarà necessario produrre una tavola sinottica delle interferenze dell'opera in progetto con il reticolo idrografico ai fini PAI, eventualmente revisionato qualora non sussistano le condizioni di non significatività degli elementi idrici rappresentati nella cartografia IGM, integrata con le fasce di prima salvaguardia ex art.30 ter e le fasce C individuate mediante analisi geomorfologica.](#)

La legenda di tale quadro sinottico dovrà recare una tabella in cui sarà riportato l'elenco puntuale e dettagliato delle opere in progetto (cavidotto, viabilità etc), interferenti con il reticolo idrografico ufficiale e con le aree soggette a vincoli PAI, nella quale, oltre a quanto già riportato nella già citata tavola "C20021S05-PD-PL-06-01, dovranno essere specificate le ulteriori seguenti informazioni relative a ciascuna opera da realizzare:

- estremi di ammissibilità PAI (riferimento art./comma);
- necessità di studio di compatibilità (SI/NO);
- possibilità di semplificazione attraverso la redazione della relazione asseverata (SI/NO).

Inoltre dovrà essere dettagliata, qualora ritenuto necessario, tramite opportune tavole quali planimetrie, sezioni e/o documentazione fotografica dello stato attuale, l'interferenza 62 con il tratto di viabilità permanente di progetto.

Nell'eventualità in cui fossero confermate le risultanze istruttorie in merito all'esistenza di un nuovo attraversamento, si dovrà valutare l'ammissibilità di entrambi gli interventi (attraversamento e viabilità di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

progetto), oltre all'eventuale compatibilità idraulica tramite la predisposizione del relativo studio di compatibilità Idraulica di cui all'art.24 e all'Al. E delle vigenti NA del PAI, integrato con i contenuti dell'art. 21 comma 3 delle stesse NA del PAI.

Infine, si richiama al rispetto dell'art. 27 comma 4 lettera g) delle NA del PAI, qualora si verificasse la sovrapposizione dell'aerogeneratore con le fasce di prima salvaguardia ex. art 30 ter, afferenti all'elemento idrico interferente con la nuova viabilità.

La documentazione dovrà essere accompagnata dalla consueta dichiarazione del Comune nel cui territorio ricadono le opere in esame, di cui all'allegato 2 della Circolare n. 1/2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, che le inquadri in una delle tipologie ammissibili nella competente classe di pericolosità P.A.I. e ne attesti la conformità allo strumento urbanistico.

N. Contis/BM

Il Sostituto del Direttore di Servizio

(Art. 30 c. 2 L.R. 31/1998)

Riccardo Todde

Il Sostituto del Direttore Generale

(Art. 30 c. 1 L.R. 31/1998)

Paolo Botti

Siglato da :

RICCARDO TODDE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

- > Alla Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
- > Al Ministero della Cultura
Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di
Oristano e sud Sardegna
mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it
- > Al Servizio territoriale Ispettorato Ripartimentale e
del CFVA di Nuoro
cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it
- > Al Servizio territoriale Ispettorato Ripartimentale e del
CFVA di Oristano
cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Pos. 1236-2022/ [ID: 7803] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Parco eolico di Suni", costituito da 10 aerogeneratori nei comuni di Suni, Sindia, Sagama e Tinnura con potenza unitaria pari a 6MW e potenza complessiva pari a 60 MW collegati alla nuova stazione di trasformazione utenze, posta nel comune di Macomer, tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 33 kv, che attraversano lungo la stazione esistente o limitrofa dei comuni di Suni, Sagama, Sindia, Tinnura e Macomer. Proponente: Infrastrutture Spa./Autorità Competente: Ministero della Transizione Ecologica (Mi.T.E.). Trasmissione osservazioni in risposta a nota prot. n. 19928 del 02.08.2022.

Con riferimento alla nota in oggetto assunta agli atti in data 03.08.2022, prot. n. 40014, vista la documentazione allegata, si rappresenta quanto segue:

- L'intervento prevede la realizzazione di un impianto eolico, di potenza complessiva pari a 60 MW, costituito da n. 10 aerogeneratori, di cui n. 3 nel territorio del comune di Suni, n. 5 in quello di Sindia, n. 1 nel territorio del comune di Sagama, n. 1 nel territorio di Tinnura, con potenza complessiva di impianto di 60 MW. Gli aerogeneratori saranno collegati alla nuova Stazione di trasformazione Utente, posta nel comune di Macomer, tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 33 kV. Oltre ai generatori verranno realizzate le necessarie opere di connessione, quali piazzole di costruzione e di esercizio, viabilità di accesso, cavidotti e sottostazione di trasformazione.
- Le opere civili previste comprendono l'esecuzione dei plinti di fondazione degli aerogeneratori, la realizzazione delle piazzole, l'adeguamento/ampliamento della rete viaria esistente nel sito e la realizzazione della viabilità di servizio interna all'impianto. Sono altresì previsti scavi a sezione obbligata per la realizzazione di cavidotti interrati MT, per il collegamento elettrico tra i singoli aerogeneratori, tra gli aerogeneratori e la sottostazione di consegna esistente. Nel dettaglio:
 - Ciascun aerogeneratore è dotato di n. 3 pale, potenza limitata a 6 MW, torre di sostegno tubolare in acciaio con altezza al mozzo di 125 metri, diametro del rotore di 162 metri, altezza complessiva di 206 metri.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

- Si prevede poi di realizzare nelle aree subito attorno alla fondazione delle piazzole definitive per consentire il montaggio degli aerogeneratori, di una superficie di circa 40x27m. Verranno poi realizzate delle piazzole temporanee di circa 15x90 m, adiacenti a quelle definitive, per lo stoccaggio temporaneo delle pale; una delle dimensioni di circa 40x20 per lo stoccaggio del resto delle componenti della navicella, dei concetti di torre e di ulteriori componenti e attrezzature necessari al montaggio, l'altra di circa 112 x 17 m, a prolungamento di quella definitiva, per il montaggio del braccio della gru e spazi di manovra e posizionamento delle gru di assistenza alla principale. A montaggio ultimato queste aree, ad eccezione della piazzola definitiva, verranno riportate allo stato ante operam prevedendo il riporto di terreno vegetale;
 - Relativamente alla viabilità di servizio si prevede di sfruttare la viabilità esistente sul sito (strade comunali, provinciali e vicinali, carrarecce, sterrate, piste, sentieri, ecc.), di adeguarla alle nuove esigenze se necessario e laddove risulti indispensabile ne verrà creata una nuova per accedere ad ognuna delle piattaforme degli aerogeneratori;
 - Relativamente alle linee elettriche, si prevede la realizzazione di scavi a sezione obbligata per la realizzazione di cavidotti interrati MT, in adiacenza alla viabilità esistente, per il collegamento elettrico tra i singoli aerogeneratori, tra gli aerogeneratori e la sottostazione di consegna esistente.
- Dal punto di vista urbanistico il parco eolico ricade in zona agricola. I centri urbani distano circa:
 - Suni 1.9 Km dalla turbina TI01;
 - Tinnura 2.3 Km dalla turbina TI01;
 - Sagama 1.3 Km dalla turbina SA05;
 - Sindia: 2,1 Km dalla turbina SI09;
 - Macomer: 3,3 Km dalla sottostazione di collegamento;
 - Sotto il profilo ambientale, l'area interessata dall'installazione delle turbine risulta essere scarsamente antropizzata con un utilizzo prettamente agricolo del suolo (pascolo e seminativo). Le specie arboree selvatiche rilevate nell'area sono di fatto ridotte a tre: il leccio (*Quercus ilex*), la quercia comune o roverella (*Quercus pubescens*) e la quercia da sughero (*Quercus suber*). L'altitudine media del sito varia tra i 360 m ed i 580 m circa s.l.m.
 - Sotto il profilo paesaggistico l'area su cui sorgerà l'impianto è individuata nel PPR come area ad utilizzazione agro-forestale destinata a colture erbacee specializzate, aree agroforestali ed aree incolte. L'area in cui sorge la stazione di trasformazione è caratterizzata sia da componenti ambientali di tipo aree seminaturali che ad utilizzazione agro forestale. Nel dettaglio si rileva quanto segue:
 - L' aerogeneratore TI01: insiste nel territorio del comune di Tinnura in zona urbanistica E, e non ricade in area vincolata paesaggisticamente;
 - L' aerogeneratore SA05: ricade all'interno del comune di Sagama in zona urbanistica E, e non ricade in area vincolata paesaggisticamente;
 - Gli aerogeneratori SUI02, SUI03 e SUI04, ricadono all'interno del comune di Suni in zona urbanistica E, e non ricadono in area vincolata paesaggisticamente;
 - Gli aerogeneratori SI06, SI07, SI08, SI098 e SI10, ricadono all'interno del comune di Sindia in zona urbanistica E, e non ricadono in area vincolata paesaggisticamente;
 - La stazione di trasformazione utente (SSE-UTENTE) ricade all'interno del comune di Macomer in zona urbanistica E, e non ricade in area vincolata paesaggisticamente;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

- Alcune linee di connessione di tipo interrato interessano ambiti vincolati per effetto dell'articolo 142, comma 1, lett. c) e g), del D.lgs. 42/2004. Si rappresenta tuttavia che ai sensi del punto A.15 dell'allegato A del DPR 31/2017, le opere interrate che non comportano la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidono sugli assetti vegetazionali, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica;

Dall'esame del progetto emergono le seguenti criticità:

- La sottrazione di estese superfici alla coltivazione agricola ed al pascolo, sia di breve periodo (le piazzole temporanee), sia di lungo periodo, circa 30 anni, pari alla durata di funzionamento dell'impianto determina un evidente impatto paesaggistico, in quanto le aree da destinare a piazzole resteranno inutilizzabili per le pratiche agro-zootecniche fino alla fine dei lavori o comunque fino alla dismissione dell'impianto. Le torri verranno percepite visivamente come elementi squalificanti del paesaggio rurale, generando elementi di discontinuità con le immediate vicinanze;
- Relativamente alla viabilità a servizio dell'impianto, il progetto prevede di effettuare interventi di adeguamenti stradali di modesta consistenza quali potatura di vegetazione esistente, rimozione linee elettriche aeree, eliminazione di segnaletica stradale verticale e di siepi, congiuntamente ad interventi più rilevanti come la rimozione di guard rail, ricostruzione di rotatorie, ampliamenti stradali, manovre di svolta, espropri. La documentazione prodotta non consente di valutare con adeguata precisione se gli interventi ricadano o meno in ambito vincolato paesaggisticamente. Per quanto detto dovrà essere fornita una documentazione dettagliata indicante espressamente l'intersezione dei tracciati con i vincoli paesaggistici, qualora sussistano. Dovrà essere altresì prodotta documentazione fotografica di dettaglio a larga scala e attinenti simulazioni fotografiche con l'inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento. Si ricorda a tal proposito che l'art. 103 comma 1, lett. b) delle NTA del PPR prescrive che gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture devono essere ubicate preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico;
- Le postazioni eoliche ricadono tutte in aree ad utilizzazione agroforestale, per le quali l'art. 29 delle NTA del PPR prevede il divieto di *"trasformazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico"*. Inoltre il medesimo articolo, al comma 1 lett. c) impone di preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate laddove sussistano;
- Le dimensioni eccessive degli aerogeneratori (altezza pari a 206 metri) fanno sì che le pale vengano percepite come elementi estranei ed incongrui rispetto al contesto di inserimento, attualmente privo di elementi di carattere antropico che sovrastano gli elementi naturali. La morfologia del territorio garantisce una sorta di barriera visiva solo ad altezze modeste, in quanto non sono presenti rilievi significativi;
- La principale criticità paesaggistica è tuttavia rappresentata dal fatto che l'area di intervento è ricca di siti archeologici, di beni paesaggistici e di beni dichiarati di notevole interesse culturale ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004. Si segnala a riguardo che non è stata dimostrata l'assenza di interferenze con il vincolo Ministeriale D.M. 21.01.1956, del Comune di Bolotana sul Bastione S. Pietro. In ogni caso, non lontano dall'area dove si intende localizzare le pale si estende il territorio del comune di Bosa, tutelato paesaggisticamente ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 per effetto del decreto ministeriale DM del 23/11/1982. In particolare, come si evince dalla Tavola "Carta degli impatti cumulativi" e dalla Tavola



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

“Mappe di visibilità teorica”, dal comune di Bosa e da numerosi siti su cui sorgono altri beni paesaggistici risultano ben visibili le pale del parco eolico in questione. Innumerevoli monumenti verrebbero irrimediabilmente disturbati dalla presenza delle pale che risultano essere senza dubbio, elementi squalificanti per il prezioso paesaggio rurale, storico e culturale in cui sono inserite. Le visuali consolidate sarebbero irrimediabilmente pregiudicate.

Per quanto sopra rappresentato, si ritiene che il parco eolico, dal punto di vista paesaggistico, costituisca un importante fattore detrattore del contesto rurale caratterizzato da segni lievi, risultando fuori scala rispetto agli elementi che lo costituiscono e lo caratterizzano. In particolare l'intervento non risulta compatibile con la salvaguardia delle visuali panoramiche perché fortemente percettibile dai siti di interesse paesaggistico, storico e culturale non garantendo la salvaguardia delle visuali prossime e lontane.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.

Istruttore: Ing. Angelica Sedda

Firmato digitalmente
Il Direttore del Servizio
Ing. Giuseppe Fucas



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Dipartimento Oristano

Codice attività E.9.1.3.5 / E. I./6532

OSSERVAZIONI

**Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
relativa al progetto "Parco eolico di Suni", costituito da 10 aerogeneratori
nei comuni di Suni, Sindia, Sagama e Tinnura
con potenza unitaria pari a 6 MW e potenza complessiva pari a 60 MW.**

Autorità Competente: Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)

Proponente: Infrastrutture S.p.a.

Agosto 2022

Indice

1.	PREMESSA	3
2.	INFORMAZIONI GENERALI	3
3.	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	4
4.	OSSERVAZIONI	4
4.1.	Componente Atmosfera	4
4.2.	Componente Acque	4
4.3.	Componente Suolo	5
4.4.	Componente Biodiversità	6
4.5.	Componente Rumore	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.	PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE	6
6.	ALTRE OSSERVAZIONI	7
7.	GESTIONE DELLE ANOMALIE	7
8.	CONCLUSIONI	7

Premessa

Il documento riporta le osservazioni dell'ARPA Sardegna, Dipartimento Oristano, redatte ai sensi del D. Lgs. 152/2006, su specifica richiesta della Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna Prot. n. 19928 del 02/08/2022 (prot. ARPAS n. 26437 del 03/08/2022) in merito alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto "Parco eolico di Suni", costituito da 10 aerogeneratori nei comuni di Suni, Sindia, Sagama e Tinnura con potenza unitaria pari a 6 MW e potenza complessiva pari a 60 MW. Autorità Competente: Ministero della Transizione Ecologica (MiTE). Proponente: Infrastrutture S.p.a..

In seguito all'analisi della documentazione pubblicata nel sito del Mi.T.E. (<https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Info/8314>) si riportano le seguenti osservazioni e considerazioni di competenza. La responsabilità di quanto dichiarato e riportato in ciascun elaborato ricade esclusivamente sul Soggetto che ha predisposto il Progetto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di intervento	Impianti eolici onshore
Proponente intervento:	Infrastrutture S.p.a.
Comuni:	Comuni di Suni, Sindia, Sagama, Tinnura e Macomer
Provincia:	Oristano e Nuoro
Attività:	Realizzazione di un parco eolico

L'intervento in esame riguarda la realizzazione di un impianto eolico denominato "Sunì" ricadente nei comuni di Suni, Sindia, Sagama e Tinnura, nelle provincie di Oristano e Nuoro, e prevede l'installazione di n. 10 aerogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 60 MW, distribuiti con come segue:

- nel Comune di Suni n° 3 aerogeneratori denominati SU02, SU03 e SU04;
- nel comune di Sindia n° 5 aerogeneratori denominati SI06, SI07, SI08, SI09 e SI10;
- nel comune di Sagama n° 1 aerogeneratore denominato SA05;
- nel comune di Tinnura n° 1 aerogeneratore denominato TI01.

Gli aerogeneratori saranno collegati alla nuova Stazione di trasformazione Utente, posta nel comune di Macomer, tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 33 kV. La stazione di trasformazione utente riceverà l'energia proveniente dall'impianto eolico a 33 kV e la eleverà alla tensione di 150 kV.

Tutta l'energia elettrica prodotta verrà ceduta alla rete tramite collegamento in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione 380/150kV della RTN da inserire in entra-esce alla linea RTN 380 kV "Ittiri - Selargius".



2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- C20021S05-PD-RT-01-01-Relazione_Generale_Tecnica_Descrittiva;
- C20021S05-PD-RT-03-01-relazione_geologica_geomorfologica_e_sismica;
- C20021S05-PD-RT-05-01-relazione_idrologica-idraulica;
- C20021S05-PD-RT-06-01-
Piano_preliminare_di_utilizzo_in_sito_delle_terre_e_rocche_da_scavo;
- C20021S05-VA-RT-01-01-Studio_di_Impatto_Ambientale_SIA;
- C20021S05-VA-RT-04-01-Relazione_Florofaunistica;
- C20021S05-VA-RT-12-01-
Relazione_per_l_istanza_di_Valutazione_di_Incidenza_Ambientale;
- C20021S05-VA-RT-13-01-Piano_di_Monitoraggio_Ambientale_PMA;
- Elaborati grafici.

3. OSSERVAZIONI

Questa Agenzia esprime le proprie osservazioni per quanto di competenza sulla base della documentazione fornita, con specifico riferimento alle seguenti componenti ambientali e agli aspetti di rilievo valutati nell'ambito del procedimento.

3.1. Componente Atmosfera

I possibili impatti sulla componente atmosfera sono legati essenzialmente alla fase di cantiere. Si condivide quanto riportato dal Proponente nel SIA e nel PMA e si chiede in aggiunta a quanto già descritto, al fine di ridurre gli impatti delle lavorazioni sull'atmosfera, di provvedere ad attuare ulteriori specifiche misure di mitigazione, quali a titolo esemplificativo:

- evitare demolizioni e movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate caratterizzate da intensa ventilazione;
- limitare la velocità dei mezzi di cantiere;
- spegnere i motori dei mezzi da lavoro nei periodi di pausa dalle lavorazioni,
- verificare l'efficienza dei mezzi e delle macchine operatrici impiegate e provvedere alla manutenzione degli stessi.

3.2. Componente Acque

Acque superficiali

Nella parte Nord-Ovest dell'area di intervento è presente il bacino del torrente Tennero, affluente del bacino idrografico principale del Fiume Temo. In riferimento alle misure mitigative a tutela delle componenti ambientali, si condivide quanto riportato dal Proponente nel SIA e nel PMA. Al fine di tutelare la risorsa idrica, si chiede di porre in atto tutte le opportune misure di mitigazione necessarie a



ridurre l'impatto ambientale dell'opera in progetto sulle acque superficiali.

Acque sotterranee

Si prende atto di quanto riportato dal Proponente nella Relazione geologica, geomorfologica e sismica, "Dai dati inseriti si può notare come la falda acquifera si attesta tra i 30 e i 90 metri, con la presenza di una falda più superficiale a circa 30 m in prossimità della WTG SI08, WTG SI07. Vista la profondità della falda il progetto non interferirà con la falda e non apporterà rischi per l'eventuale inquinamento della stessa.)".

3.3. Componente Suolo

In merito alla componente suolo, preso atto di quanto riportato dal proponente nel SIA e nel PMA, al fine di tutelare la risorsa, si ricorda che ogni Area Tecnica, Area di Stoccaggio e Area di Deposito Temporaneo e le zone più sensibili alle lavorazioni dovranno essere opportunamente impermeabilizzate e attrezzate con rete di raccolta, al fine di captare eventuali perdite di fluidi da gestire secondo normativa.

Terre e rocce da scavo

Le opere in progetto comportano la produzione di un volume di materiale di scavo pari a 76.696,84 m³, del quale si prevede il riutilizzo di 47.507,40 m³. Il volume di materiale non riutilizzato all'interno del cantiere ammonta a 29.189,44 m³, di cui la totalità potrà essere impiegato per rimodellamenti di aree morfologicamente depresse in conformità al piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Nelle operazioni di scavo, relativamente al cavidotto su sede stradale esistente, si prevede la rimozione di 3.480,91 m³ di materiale bituminoso identificato con codice CER 17.03.02 da conferire presso discarica autorizzata.

Si condivide con quanto riportato dal Proponente sul numero e caratteristiche punti di indagine e sulle modalità dei campionamenti da effettuare.

Si ricorda che al fine della esclusione delle Terre e Rocce escavate dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, dovrà essere verificata la non contaminazione delle stesse, caratterizzandole in base al set analitico riportato nella tabella 4.1 allegato 4 del DPR 120/2017.

Si ricorda inoltre che, prima dell'avvio dei lavori (almeno 15 giorni prima) e a conclusione degli stessi, dovranno essere trasmessi all'ARPAS e al Comune competente i moduli di cui agli allegati 6 e 8 ai sensi dell'art. 21 del DPR 120/2017.

Si ricorda che per l'effettivo riutilizzo dei volumi in esubero dovrà essere presentato il piano di utilizzo previsto dall'art. 9 o la "Dichiarazione di utilizzo" ai sensi dell'art. 21 del DPR 120/2017.

Si ricorda che nella successiva fase di progettazione dovrà essere presentato un report contenente il numero e le coordinate dei punti di campionamento, il numero di campioni per punto e il set analitico da ricercare, la planimetria delle aree di scavo, di eventuali depositi intermedi, dei siti di riutilizzo e di quelli di campionamento, oltre ad una adeguata documentazione fotografica.



3.4. Componente Biodiversità

In merito alla componente floristica si ricorda di garantire, per quanto possibile, la conservazione della vegetazione spontanea autoctona presente. Tutte le aree di cantiere dovranno essere approntate in zone che non prevedano il taglio e/o l'eliminazione di vegetazione di particolare pregio, contenendo al minimo indispensabile gli spazi operativi.

Per quanto attiene alla componente Fauna, in considerazione dell'impatto dell'opera in progetto, si suggerisce che vengano messe in atto misure di contenimento e mitigazione per tutelare le specie animali in modo da limitare il più possibile il disturbo di tali componenti biologiche.

Si suggerisce di preservare, durante i lavori di preparazione/sistemazione dell'area, eventuali muretti a secco presenti, in quanto rappresentano importanti rifugi per i rettili e i piccoli mammiferi in aree seminaturali prive di altre tipologie di ripari.

Inoltre, sarebbe auspicabile, al fine di ridurre il rischio di collisioni dell'avifauna, mitigare l'effetto di "motion smear" mediante la colorazione di una sola delle tre pale eoliche. Tale accorgimento produce un aumento del contrasto, rendendo le turbine eoliche più visibili per gli uccelli, che percepiscono molto meglio il rischio di collisione riuscendo in tempo utile a modificare la traiettoria di volo.

4. PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il Progetto di Monitoraggio (PMA) presentato dal proponente prevede il monitoraggio in fase Ante Operam, corso d'opera e Post Operam per le componenti atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, paesaggio, vegetazione flora e fauna, rumore e vibrazioni.

Relativamente alle matrici paesaggio, atmosfera, acque superficiali, suolo e sottosuolo, vengono descritte esclusivamente azioni a carattere mitigativo degli impatti derivanti dall'opera in progetto.

Atmosfera

Si chiede che al fine di valutare l'effettivo impatto ambientale delle lavorazioni, venga prevista un'adeguata campagna di monitoraggio sito specifica, da effettuarsi nella fase *Ante Operam*, in esercizio e *post Operam*.

Le stazioni di monitoraggio dovranno essere posizionate in aree sensibili (aree di cantiere, zone di deposito temporaneo/stoccaggio materiali), in relazione alle caratteristiche microclimatiche dell'area di indagine (con particolare riferimento all'anemologia), alla presenza di recettori sensibili, alla presenza di altre stazioni di monitoraggio afferenti a reti di monitoraggio pubbliche o private.

Ambiente idrico

Si prende atto di quanto riportato dal proponente nel PMA.

Suolo e sottosuolo

Si prende atto di quanto riportato dal proponente nel PMA.



Vegetazione, Flora e Fauna

In relazione alla componente Biodiversità si concorda con la proposta di monitoraggio sviluppata dal Proponente nel PMA.

Il cronoprogramma, relativo alle singole attività di cantiere, andrà trasmesso con congruo anticipo al fine di consentire all'Agenzia le attività di controllo di competenza.

Si precisa che a seguito della realizzazione dell'opera dovrà essere garantita la permanenza e l'accessibilità di tutti i punti di monitoraggio.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'opera in progetto si evidenzia la necessità di porre in atto durante le fasi di cantiere, le seguenti ulteriori misure di mitigazione, con particolare attenzione a:

- Gestione di possibili sversamenti accidentali.
- Riduzione di eventuali impatti dovuti a fenomeni di inquinamento acustico.
- Garantire la corretta gestione dei rifiuti in applicazione alla normativa vigente in termini di deposito temporaneo, recupero o conferimento a discarica.
- Effettuare eventuali operazioni di manutenzione ordinaria dei mezzi d'opera che saranno svolte in loco, nonché l'eventuale rifornimento degli stessi, esclusivamente in un'area impermeabilizzata, appositamente attrezzata con rete di raccolta, al fine di captare eventuali perdite di fluidi da gestire secondo normativa.

Le aree di cantiere destinate allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere impermeabilizzate in modo da garantire la non percolazione nel terreno delle acque di dilavamento, dette acque dovranno essere gestite in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. della Regione Autonoma della Sardegna n.69/25 del 10.12.2008.

6. GESTIONE DELLE ANOMALIE

La comunicazione degli sversamenti e inquinamenti, come richiesto dalla normativa vigente, dovrà avvenire entro 24 ore dall'evento.

La comunicazione delle anomalie rilevate durante le fasi di lavorazione dovranno avvenire entro 24 ore dal rilevamento dell'anomalia.

7. CONCLUSIONI

Si propone che nelle successive fasi di progettazione si tenga conto delle osservazioni riportate nel presente documento.



Al fine di consentire a questo Dipartimento di svolgere le attività di competenza, si chiede che venga trasmesso per opportuna verifica il Progetto di Monitoraggio Ambientale aggiornato.

Le osservazioni sono rese in base all'analisi della documentazione presentata. La responsabilità di quanto dichiarato e riportato in ciascun elaborato ricade esclusivamente sui professionisti che hanno predisposto il Progetto.

I tecnici istruttori

Francesca Pilia (fpilia@arpa.sardegna.it - 0783 214667)

Gianluca Solinas (gsolinas@arpa.sardegna.it - 0783 214628)

Cristiana Tola Masala (ctolamasala@arpa.sardegna.it - 0783 214614)

Il Direttore del Dipartimento

Davide Zaccheddu

(documento firmato digitalmente)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-33 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano

Direzione Generale dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
Stazione forestale di Bosa
e p.c. STIR NUORO
cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 - "Parco eolico di Suni", 10 aerogeneratori - Comuni di Suni, Sindia, Sagama e Tinnura - potenza complessiva pari a 60 MW collegati alla nuova stazione di trasformazione Utenze, comune di Macomer,. Proponente: Infrastrutture S.p.a. – Parere.

Vista la nota della Direzione Generale dell'Ambiente relativa all'istanza di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.

Dagli elaborati di si evince che la proposta progettuale prevede la realizzazione di un impianto eolico nei comuni di Suni, Sindia Sagama e Tinnura, nelle provincie di Oristano e Nuoro. Il progetto prevede, nella provincia di Oristano, l'installazione di n. 10 nuovi aerogeneratori nei terreni dei comuni di Suni (n. 3 aerogeneratori), Sindia (n. 5 aerogeneratori), Sagama (n.1 aerogeneratore) e Tinnura (n.1 aerogeneratore), con potenza unitaria di 6.0 MW, e potenza complessiva di impianto di 60 MW.

Gli aerogeneratori saranno collegati alla nuova Stazione di trasformazione utente, posta nel comune di Macomer, tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 33 kV.

Nel territorio di competenza i fogli di mappa catastali interessati dalle macchine e dalla viabilità di nuova realizzazione sono:

- Fogli di mappa n. 2, 3 del Comune di Sagama;
- Foglio di mappa n. 5 del Comune di Tinnura;
- Fogli di mappa n. 26, 27 del Comune di Suni;

I fogli di mappa interessati dal solo passaggio del cavidotto in MT, su strade comunali o provinciali, sono:

- Fogli di mappa n. 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, e 15 del Comune di Sagama;
- Foglio di mappa n. 4 e 5 del Comune di Tinnura;
- Fogli di mappa n. 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del Comune di Suni;
- Foglio di mappa n. 2 e 10 del Comune di Scano di Montiferro.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Ogni aerogeneratore è costituito da una torre con altezza all'Hub pari a 125 m, diametro rotore di 162 m e area spazzata pari a 20611 m².

A seguito dell'esame della documentazione scaricata dal sito del MiTE, e ad esito di sopralluogo svolto da personale di questo servizio in data 22 agosto, per la verifica delle interferenze delle strutture con eventuali elementi di tutela ed in particolare con gli elementi vegetazionali, risulta che il soprassuolo interessato dall'impianto non è ascrivibile alla categoria di bosco, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.8/2016; inoltre nessuno dei 5 aerogeneratori ricadenti nella provincia di Oristano, e delle opere accessorie ad essi collegate, risulta gravato da vincolo idrogeologico ai sensi dell'art 1 del R.D.L. 3267/23, pertanto questo servizio non deve esprimere pareri o rilasciare autorizzazioni di competenza. Qualora, in sede di realizzazione esecutiva, si renda necessario l'abbattimento o la potatura di sporadici esemplari di querce da sughero, dovrà essere inoltrata al Servizio scrivente apposita richiesta ai sensi della L.R. 09/02/94 n°4 (vedasi, per procedimento e modulistica: <https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedures/details/95>).

Ai fini della tutela del territorio interessato dal progetto, si evidenzia che una delle principali minacce alla sopravvivenza di diverse specie di rapaci, e di altre specie di avifauna protette, con possibile perdita di esemplari, è costituita dall'impatto sull'avifauna delle pale del rotore, che in questo caso "spazzano" un'area della dimensione di oltre due ettari. Si rammenta in proposito che la Planargia è parte dell'areale del progetto *LIFE Under Griffon Wings* (<http://www.lifeundergriffonwings.eu/it/index.html>), cui ha fatto seguito il programma *LIFE SAFE for VULTURES* (<https://www.lifesafeformvultures.eu/>), attualmente in corso. Si ritiene pertanto necessario, non avendo trovato tra gli elaborati progettuali approfondimenti specifici sul tema, produrre integrazioni utili a rappresentare il rischio di impatto dell'opera con le popolazioni di avifauna oggetto dei progetti di conservazione su citati, definendo strategie e protocolli utili a ridurre il pericolo di collisione tra volatili e aerogeneratori, prendendo in considerazione non solo il potenziale danno derivante dalla collisione diretta, ma anche quello provocato dalla perdita di habitat, in quanto la diminuzione degli spazi ambientali è una delle maggiori cause di scomparsa e rarefazione di molte specie.

Si fa presente infine che i comuni interessati dal progetto sono colpiti da numerosi incendi stagionali che spesso richiedono, per lo spegnimento, l'intervento di mezzi aerei ad ala fissa e rotante; considerata l'altezza e la dislocazione degli aerogeneratori, si ritiene opportuno valutare questa criticità e proporre strategie efficaci alla risoluzione della stessa.

Cordiali saluti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Il direttore del Servizio
(art. 30 comma 4 L.R. 31/98)

Simona Pallanza

Sigato da :

SIMONA PALLANZA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici

08-01-31 - Servizio del Genio civile di Nuoro

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze
Ambientali

Oggetto: Comuni di Sindia e Macomer. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un parco eolico, denominato "Parco eolico di Suni", costituito da 10 aerogeneratori nei comuni di Suni, Sindia, Sagama e Tinnura con potenza unitaria pari a 6 MW e potenza complessiva pari a 60 MW collegati alla nuova stazione di trasformazione Utenze, posta nel comune di Macomer, tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 33 kV, che attraversano lungo la stazione esistente o limitrofa dei comuni di Suni, Sagama, Sindia, Tinnura e Macomer. Proponente: Infrastrutture S.p.a Rif. cod. prat. NU-IVAR 2022-0337. COMUNICAZIONE OSSERVAZIONI.

In riferimento alla nota di codesto Servizio prot. n. 19928 del 02.08.2022, pervenuta in data 03.08.2022 protocollo n° 30572, si comunica che dall'analisi degli elaborati trasmessi, in relazione alle opere ricadenti nei comuni di Sindia e Macomer per i quali risulta competente lo scrivente Servizio, si è riscontrato che le opere in progetto vanno ad interessare il reticolo idrografico di competenza in relazione a due tipologie di opere:

- Cavidotti in AT e MT per i quali viene indicata come tipologia di superamento dell'interferenza per tutti i corsi d'acqua l'attraversamento in subalveo mediante l'utilizzo della tecnica TOC;
- Interventi di adeguamento della viabilità esistente lungo il percorso per il trasporto degli elementi costitutivi dei nuovi aerogeneratori. In relazione a tali interventi la previsione progettuale non ha sviluppato adeguatamente la risoluzione delle eventuali interferenze con il reticolo idrografico regionale.

Premesso quanto sopra si concorda con la tipologia di attraversamento prevista per la risoluzione delle interferenze tra i cavidotti in progetto e i corsi d'acqua superficiali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

In relazione agli interventi di adeguamento della viabilità occorre indicare puntualmente le interferenze con i corsi d'acqua, la tipologia delle opere e il dimensionamento idraulico degli stessi indicando se si tratta di interventi provvisori o opere definitive.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito (Ing. Angelo Deriu 3358341373).

Il Direttore del Servizio
Dott. Ing. Salvatore Mereu

Ing. A.Deriu/Istr.Dir.Tec.

ing. G. Lupino/Resp. Sett. II

Siglatu da :

GIULIANA LUPINO



COMUNE DI TINNURA

PROVINCIA DI ORISTANO

Telefono 0785-34839 Fax 0785-34139

E-mail protocollo@comune.tinnura.or.it Pec protocollo.tinnura@pec.comunas.it

Prot. n. 2722 del 26.08.2022

**Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente**

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Riscontro nota prot. n. 19928 del 02.08.2022.

Il sottoscritto Pietro Fadda, in qualità di Sindaco del Comune di Tinnura, visti:

- la nota di cui all'oggetto, recante "*ID: 7803] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto di un parco eolico, denominato "Parco eolico di Suni", costituito da 10 aerogeneratori nei comuni di Suni, Sindia, Sagama e Tinnura con potenza unitaria pari a 6 MW e potenza complessiva pari a 60 MW collegati alla nuova stazione di trasformazione Utenze, posta nel comune di Macomer, tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 33 kV, che attraversano lungo la stazione esistente o limitrofa dei comuni di Suni, Sagama, Sindia, Tinnura e Macomer. Proponente: Infrastrutture S.p.a. - Richiesta osservazioni*", acquisita al protocollo di questo ente al n. 2480/2022;
- il comunicato PROTOCOLLO NR: 95934 - DEL 02/08/2022 - MITE - MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA [ID: 7803], acquisito al protocollo di questo ente al n. 2479/2022;
- il DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", segnatamente l'art. 24;

Osserva quanto segue:

- Vanno ricordati gli elementi naturalistici e tecnico-giuridici a suo tempo considerati nelle sentenze Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 244/2014 e Consiglio di Stato – Sezione Quarta – n. 2805/2018;
- La Determinazione n. 0000351 Protocollo n. 0012419 del 24/05/2021 di codesto Assessorato - Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali "*Area geografica di alimentazione del Grifone in Sardegna. Progetto di alimentazione del grifone all'esterno di stazioni di alimentazione. Integrazione Determinazione n. 422 prot. n. 10330 del 13.05.2014*" è volta all'espansione territoriale e al miglioramento dello *status* della specie;
- Va sottolineata l'esistenza della deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 03.10.2016, avente ad oggetto "*Istituzione del divieto di transito, per i veicoli con peso superiore alle 3,5 T., nelle strade comunali extraurbane*" (di cui si allega copia);
- L'avviso pubblico del proponente oggetto di pubblicazione anche all'albo pretorio dell'ente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006, non soddisfa quanto previsto dal comma 2 lett. d) del medesimo articolo: lo stesso recita infatti "*La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA (www.va.minambiente.it)*", pur tuttavia detto collegamento non rinviando alla documentazione

accessibile all'indirizzo invece comunicato dal competente Ministero bensì a un collegamento vuoto; di conseguenza il vasto pubblico e i portatori di interessi diffusi restano esclusi dall'accesso diretto alla documentazione e si rende quanto meno necessario procedere alla ripubblicazione ai fini cognitivi;

- Non si ravvisa una pubblica utilità dell'opera sufficiente a colmare la sproporzione tra impatto sul territorio e tutela dell'interesse della collettività locale.

IL SINDACO

Pietro Fadda



FADDA
PIETRO
26.08.2022
13:03:57
GMT+00:00



COMUNE DI TINNURA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 54 del 03/10/2016

OGGETTO: Istituzione divieto di transito, per veicoli con peso superiore a 3,5 T., nelle strade comunali extra urbane.

L'anno 2016 addì Tre del mese di Ottobre alle ore 18,20 nella solita sala delle riunioni della Casa Comunale, convocata regolarmente, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nelle persone dei Signori:

1) CARTA Maria Grazia	Sindaco	Presente
2) FADDA Salvatore	Vice Sindaco	Presente
3) CANU Giovanni	Assessore	Presente

Totale presenti 3 su 3

Assiste, ai fini della redazione del verbale ai sensi di legge, il Segretario Comunale **Dott. Antonio Maria FALCHI**

Assume la presidenza l'Avv. **Maria Grazia CARTA**, in qualità di Sindaco.

Quindi il presidente dichiara aperta la discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno ed invita la Giunta Municipale a deliberare.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.05.2009 n. 69. Contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n° 267/2000.

Tinnura li 10/10/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Maria FALCHI

LA GIUNTA MUNICIPALE

ATTESA la necessità di provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale nelle strade comunali extraurbane in particolare le strade denominato delle "vigne";

CONSIDERATO che il fondo stradale sulla strade predette è stato oggetto recentemente di interventi di manutenzione straordinaria con apposizione in alcuni tratti di nuovo manto stradale con finanziamento regionale;

DATO ATTO che il manto stradale delle suddette strade non è ritenuto idoneo al passaggio di mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate;

TENUTO CONTO dell'alto costo sostenuto per la realizzazione e l'eventuale riparazione del manto stradale sulle strade comunali interpodereale in particolare quelle a maggior traffico nelle strade denominato delle "vigne";

VISTO il T.U.E.L approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lvo 267/2000, allegati agli atti istruttori;

CON VOTO UNANIME, palesemente espresso;


DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di vietare l'accesso e il transito nelle strade comunali denominate delle "vigne" per tutto il loro percorso in territorio del comune di Tinnura ai mezzi di portata superiore ai 35 quintali e di non superare in quel tratto di strada la velocità di 30 Km/h;
- 2) Di autorizzare il responsabile del servizio tecnico alla emissione di opportuna ordinanza che dovrà decorrere dall'avvenuta installazione di apposita segnaletica stradale.
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile Ufficio Tecnico e Ufficio Vigili Urbani, Al Comando Carabinieri di Suni, al Comando C.T.V.A. di Bosa, alla Prefettura e Questura di Oristano per gli adempimenti conseguenti.


IL PRESIDENTE

Avv. Maria Grazia CARTA



IL SEGRETARIO

Dott. Antonio Maria FALCHI



UFFICIO TECNICO, SERVIZI SOCIALI E AMMINISTRATIVO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1°, del Decreto Legislativo n° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Paolo SINIS





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Controlli, monitoraggio e valutazione ambientale
Servizio Agenti fisici

Fascicolo 2022 - 677.37

> Assessorato della Difesa dell'Ambiente/Industria
Direzione Generale dell'Ambiente
Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali
Via Roma, n. 80
09123 Cagliari
Pec: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: ID: 7803] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto di un parco eolico, denominato "Parco eolico di Suni", costituito da 10 aerogeneratori nei comuni di Suni, Sindia, Sagama e Tinnura con potenza unitaria pari a 6 MW e potenza complessiva pari a 60 MW collegati alla nuova stazione di trasformazione Utenze, posta nel comune di Macomer, tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 33 kV, che attraversano lungo la stazione esistente o limitrofa dei comuni di Suni, Sagama, Sindia, Tinnura e Macomer. Proponente: Infrastrutture S.p.A. - Trasmissione Osservazioni - Cod. Attività E 9.1.1.5.

Impatto Acustico

Riferimenti normativi

- D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- L. 447 26 ottobre 1995 "legge quadro sull'inquinamento Acustico";
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M: 16 marzo 1998 "Norme tecniche per l'esecuzione delle misure";
- D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447."
- Deliberazione della Giunta Regione Autonoma della Sardegna 14 novembre 2008 n. 62/9 "Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Controlli, monitoraggio e valutazione ambientale
Servizio Agenti fisici

Fascicolo 2022 - 677.37

- Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 42 Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19 , comma 2 lettere a – b – c – d – e – f – h della legge 30 ottobre 2014 n. 161

In riferimento al Procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale in oggetto con la presente si comunicano le osservazioni relative all'Impatto Ambientale della Componente Rumore, che derivano dall'esame degli allegati progettuali trasmessi.

Le turbine eoliche saranno installate in un area che ricomprende i comuni di Sagama, Sindia, Suni, e Tinnura, mentre la realizzazione complessiva del Parco Eolico coinvolge i ricettori che insistono, oltre i Comuni su elencati, nell'agro di Scano Montiferrero e Macomer.

I Comuni di Sagama, Tinnura e Macomer hanno adottato il Piano di Classificazione Acustica, il Comune di Suni ha adottato un PCA che non ha ancora concluso l'iter amministrativo, mentre i Comuni di Scano Montiferrero e Sindia sono privi di detto strumento.

In assenza del PCA, per i comuni su menzionati, il TCA ipotizza, sulla scorta delle assunzioni fatte dai Comuni confinanti ed in base alle caratteristiche del territorio, che in sede di zonizzazione acustica dei comuni di Scano Montiferrero e Sindia le aree interessate possano essere classificate come aree di tipo misto classe III.

I ricettori sono stati individuati in funzione della destinazione d'uso e della classificazione catastale e presso i ricettori più significativi con destinazione d'uso abitativa e/o utilizzati con assiduità nel TR diurno, il TCA ha effettuato rilievi strumentali atti ad acquisire il clima acustico ante operam.

Con i dati acustici desunti dalla scheda tecnica della turbina eolica che sarà installata, utilizzando la condizione di esercizio più gravosa ed il livello di potenza sonora corrispondente alla velocità del vento di 10 ms^{-1} il TCA proponente ha calcolato, con il software SOUNDPLAN 8.2, l'impatto acustico atteso in fase d'esercizio.

Gli esiti della simulazione condotta sono stati resi, per il livello d'emissione, mediante mappe di isolivello acustico, mentre il livello d'immissione è stato calcolato come somma logaritmica ($L_{em} + L_R$).

Inoltre è stata effettuata la verifica dei livelli assoluti di emissione e di immissione riportando il tutto in apposite tabelle.

Dalla verifica risulta che il parco Eolico in esercizio supera il livello di emissione e di immissione nel TR notturno presso il Ricettore denominato Rec. 25 (Rum 01) categoria catastale A/3 abitazione di tipo economico.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Controlli, monitoraggio e valutazione ambientale
Servizio Agenti fisici

Fascicolo 2022 - 677.37

Impatto Acustico Fase Cantiere

Per quanto riguarda la Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico del cantiere, la stessa è stata condotta individuando le fasi lavorative che incidono maggiormente dal punto di vista acustico ed i mezzi d'opera che potrebbero essere utilizzati sulla base di esperienze pregresse del TCA. su cantieri similari

La valutazione del cantiere è stata effettuata ed assumendo livelli di potenza sonora dei macchinari conformi alla Direttiva 2000/14/CE recepita con D.Lgs. del 14 maggio 2002, n. 262.

La verifica analitica è stata effettuata con il software SoundPlan considerando le fasi del cantiere scavo Fondazioni degli aerogeneratori e realizzazione viabilità di cantiere ed adeguamenti.

Il calcolo è stato impostato introducendo la percentuale di operatività e verificando gli esiti con il limite massimo di immissione sonora di 70 dB(A) LAeqTM con TM \geq 30' normalmente prescritto per l'autorizzazione in deroga ai limiti dei cantieri da parte del Comune interessato, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera h) della L. 447/1995 e della Parte V della D.G.R. Sardegna n. 62/9 del 14/11/2008.

Osservazioni

In merito alla metodologia utilizzata per definire il livello di immissione delle turbine eoliche in fase d'esercizio non si condivide la scelta di estendere la rumorosità residua, acquista in prossimità di tre soli ricettori, a tutta la porzione del territorio interessato in quanto, considerata l'estensione dell'area e pur avendo la medesima vocazione agro pastorale, è presente una diversa concentrazione dell'edificato volto alla conduzione dei fondi, che fa supporre un uso intensivo del territorio.

Poiché in ogni caso con il PMA saranno acquisiti i livelli ex ante nell'area in parola, in detta fase i rilievi dovranno essere estesi al fine di acquisire un maggior numero di elementi volti a caratterizzare il clima acustico ante operam dell'area in esame.

Per quanto riguarda il cantiere si osserva che la stima proposta, effettuata utilizzando i coefficienti di operatività percentuale è una procedura prevista per valutare l'esposizione dei lavoratori coinvolti nelle attività del cantiere (D.Lgs 81/2008), ma che non ha riscontro nell'acustica ambientale.

In relazione al il limite massimo di immissione sonora, normalmente prescritto per le autorizzazioni in deroga, si conferma che alcuni Comuni fissano il limite massimo in 70 dB(A) LAeqTM con TM \geq 30' ma qualche amministrazione adotta limiti più restrittivi.

Poiché la RAS con la Delibera G.R. 62/9 (Parte V, § 1, ultimo capoverso) indica:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Controlli, monitoraggio e valutazione ambientale
Servizio Agenti fisici

Fascicolo 2022 - 677.37

“L’Autorità comunale, così come previsto dall’art. 6 lett. h) della L. 447/95, può prevedere con proprio regolamento eventuali deroghe al rispetto dei valori dei livelli sonori previsti dalla normativa vigente, nell’ambito dell’esercizio autorizzativo delle attività sopra citate.” e al § 3 dove si fa presente che il Comune: “può autorizzare, se previsto nel proprio regolamento, deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla legge n. 447/95 e i suoi provvedimenti attuativi, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del Comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.”

Nel caso in parola, dalla ricognizione effettuata dal TCA, il Comune di Scano Montiferro e il Comune di Sindia non hanno adottato il Piano di Classificazione Acustica ed il relativo Regolamento di Attuazione, pertanto la concessione di autorizzazioni in deroga potrebbe non essere scontata.

I cantieri, non essendo contemplati in apposita norma, sono vincolati al rispetto dei limiti definiti con il PCA e nel caso di superamento accertato in via previsionale devono provvedere a dimensionare ed utilizzare sistemi provvisori ed eventualmente mobili atti a mitigare la rumorosità prodotta.

Questo al fine di ricorrere alla richiesta di autorizzazione in deroga solo per quelle lavorazioni che eccedono i limiti acustici nonostante gli accorgimenti adottati.

Si osserva inoltre che la SSU e parte del cavidotto saranno realizzati nel agro del comune di Macomer, che ha adottato PCA, e che dette lavorazioni andranno ad interferire con potenziali ricettori non individuati e censiti.

Poiché la Valutazione dettagliata degli impatti determinati dalla realizzazione saranno affinati nella Progettazione Esecutiva del Cantiere, ci si riserva di esprimere eventuali ulteriori osservazioni successivamente alla predisposizione di detti documenti di dettaglio.

Il Tecnico Istruttore

f.to Andrea Aramo

Il Direttore del Servizio

Massimo Cappai

(documento firmato digitalmente)

CA AAG SP

Pratica Anas n. CS 71/2022

Vs prot. n. 19928 del 02/08/2022

Spett.le Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

E, p.c. Al Responsabile Supporto Tecnico - SEDE

Oggetto: ID: 7803] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto di un parco eolico, denominato "Parco eolico di Suni", costituito da 10 aerogeneratori nei comuni di Suni, Sindia, Sagama e Tinnura con potenza unitaria pari a 6 MW e potenza complessiva pari a 60 MW collegati all nuova stazione di trasformazione Utenze, posta nel comune di Macomer, tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 33 kV, che attraversano lungo la stazione esistente o limitrofa dei comuni di Suni, Sagama, Sindia, Tinnura e Macomer. Proponente: Infrastrutture S.p.a. - Richiesta osservazioni

Emissione osservazioni.

Con riferimento al procedimento amministrativo descritto in oggetto, si comunica che, in virtù di istruttoria tecnica della documentazione resa disponibile, fatti salvi i diritti di terzi e la competenza specifica di ogni ulteriore Ente e/o Amministrazione, il competente Supporto Tecnico ha rilasciato

PARERE TECNICO POSITIVO

al progetto Definitivo fermo restando che il parere tecnico decisivo finale sarà espresso solo quanto verrà trasmesso, da parte del committente/progettista, la fase successiva di livello "Esecutivo", che dovrà recepire le seguenti prescrizioni:

- Il progettista deve inserire sulle tavole di progetto il nominativo della Strada Statale interessata dai lavori e le relative chilometriche di riferimento;
- Dovrà essere inserita la fascia di rispetto stradale (pari a 30 metri) lungo la strada statale di riferimento, evidenziando i sottoservizi da eseguire all'interno del vincolo di inedificabilità, fermo restando il rispetto dell'art.26 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada. Resta inteso che le "Pale Eoliche" ed i relativi eventuali cabine/fabbricati non potranno essere realizzati all'interno della fascia di rispetto stradale ove vige il vincolo di inedificabilità;

Struttura Territoriale Sardegna

Via G. Biasi, 27 - 09131 Cagliari T [+39] 070 52971 - F [+39] 070 5297268
Pec anas.sardegna@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



- Per quanto concerne il parallelismo del cavidotto e la viabilità da adeguare lungo la strada statale, il committente dovrà interfacciarsi con i tecnici di Anas S.p.A. al fine di individuare la soluzione migliore, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal Codice della Strada e dai capitolati di questa società;
- Tutte le tavole dovranno essere presentate esclusivamente per la competenza di Anas S.p.A. e dovrà essere allegata dettagliata relazione tecnica.

Il progettista ed il committente saranno unici responsabili civilmente e penalmente di qualsiasi danno a terzi e nei confronti del demanio della strada nonché di eventuali infortuni, restando sollevati ANAS S.p.A. e i Funzionari sui pendenti da qualsiasi attribuzione.

La valutazione sopra espressa attiene esclusivamente al profilo e alle competenze di Anas S.p.A. legate alla gestione della viabilità della S.S. 129 bis, pertanto, resta fatta salva la competenza in ordine alla vigilanza nonché verifica di conformità urbanistica ed edilizia, il cui risultato è sottoposto a parere del Comune territorialmente competente, che resta l'unico responsabile. Restano fatte salve, altresì, ulteriori autonome determinazioni dello stesso Comune territorialmente competente e delle altre Autorità competenti, per altri distinti profili.

IL PRESENTE ATTO NON AUTORIZZA L'ESECUZIONE DEI LAVORI

In proposito, si ricorda che la valutazione espressa da Anas S.p.A., nel presente procedimento, rappresenta un parere di tipo preliminare. Rimane l'obbligo in capo alla ditta incaricata alla esecuzione dei lavori de quo, di ottenere la autorizzazione definitiva da parte di Anas S.p.A. per gli interventi in discussione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del vigente Codice della Strada, subordinato alla preventiva trasmissione allo scrivente Ufficio del progetto di livello "Esecutivo", come già specificato.

Si informa che tutte le prescrizioni tecniche di dettaglio verranno indicate nel provvedimento definitivo da parte di Anas S.p.A. di cui sopra.

Per qualsiasi ulteriore informazione, potranno essere presi contatti con il Dott. Alessandro Vacca - Referente SUAP e Conferenze di Servizi – Service e Patrimonio – Sardegna (indirizzo e-mail: a.vacca@stradeanas.it - cell. [+39] 338 495 2321).

Distinti saluti.

Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale
Dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Ministero della Transizione Ecologica – DG per la
crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Ministero della Transizione Ecologica – Commissione
Tecnica VIA – VAS
e p.c. Al Ministero della Cultura - Direzione Generale
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Oggetto: **Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio:1.Area vasta di Bitti: [ID_VIP: 5471], [ID_VIP: 5476], [ID_VIP: 5602], [ID_VIP: 5602], [ID_VIP: 5641], [ID_VIP: 5581];2.Area vasta di Ulassai: [ID_VIP: 5814], [ID_VIP: 5276];3.Area vasta di Siurgus Donigala: [ID_VIP: 6003], [ID_VIP: 5762];4.Area vasta di Tula: [ID_VIP: 5371], [ID_VIP: 5724];5.Area vasta di Sassari-Porto Torres: [ID_VIP: 5084], [ID_VIP: 5954].**

Con riferimento all'oggetto, questa Direzione Generale intende porre all'attenzione della Commissione VIA una problematica emersa nell'ambito delle istruttorie di competenza relative alle procedure di VIA sia statali che regionali in materia di impianti eolici di grossa taglia.

Nel corso degli ultimi due anni, sono state presentate sia a questa Direzione Generale che al MiTE, diverse istanze relative alla realizzazione di grossi impianti eolici, che si stanno concentrando soprattutto in alcuni areali della Sardegna, già interessati dalla presenza di impianti di questa tipologia, con evidente effetto di cumulo in relazione ai potenziali impatti (per una verifica dello stato attuale degli areali interessati si segnala il database con WebGIS del GSE che contiene la localizzazione e i dati relativi degli impianti eolici - tra gli altri - in esercizio, filtrabili per localizzazione geografica, fonte, potenza, ecc., molto utile per analisi di contesto https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html).

Gli areali al momento maggiormente interessati sono i seguenti:

1. nell'area vasta di Bitti risultano attualmente in istruttoria di VIA statale 74 aerogeneratori di grande taglia. A questi si aggiungono 7 aerogeneratori di un impianto in procedura di VIA regionale;
2. nell'area vasta di Ulassai è già presente e in esercizio un impianto eolico costituito da 57 (48+9) aerogeneratori di grande taglia. A questi si aggiungerebbero i 10 aereogeneratori del progetto BOREAS (ID 5814) e gli 8 aereogeneratori del progetto ABBILA (ID 5276), entrambi attualmente in



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

fase istruttoria con VIA nazionale;

3. nell'area vasta di Siurgus Donigala sono già presenti e in esercizio alcuni impianti, ubicati nei comuni di San Basilio e Siurgus Donigala, per un totale di 29 aereogeneratori. Risultano inoltre attualmente in istruttoria di VIA statale 14 aereogeneratori del progetto Bruncu 'e Niada (ID 5762) e ulteriori 14 aereogeneratori del progetto Pranu Nieddu (ID 6003), oltre ad altri 10 aereogeneratori oggetto di istruttoria con VIA regionale. Si sottolinea inoltre che nell'area di riferimento sono stati installati un numero elevatissimo di piccoli eolici, come si può osservare anche dal WebGIS del GSE di cui sopra;
4. nell'area vasta di Tula è già presente e in esercizio un impianto eolico costituito da 68 (28+40) aerogeneratori di grande taglia. A questi in prospettiva si aggiungerebbero i 9 aerogeneratori del progetto Ischinditta (ID 5371) e gli 11 aereogeneratori del progetto ALAS (ID 5724), entrambi attualmente in istruttoria di VIA statale;
5. nell'area vasta di Sassari e Porto Torres sono attualmente in istruttoria con VIA nazionale 6 aereogeneratori (ID 5084) e 14 aereogeneratori del progetto Sa Corredda (ID 5954), oltre a numerosi altri già in esercizio, come si può osservare anche dal WebGIS del GSE di cui sopra.

Un aspetto emerso in istruttoria, che spesso non viene esaminato e/o affrontato in maniera adeguata, è quello relativo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti/in progetto impianti di questa tipologia, fatto peraltro segnalato da alcuni dei Servizi territoriali degli ispettorati del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) nei contributi trasmessi singolarmente per ciascuna pratica. Tale aspetto richiede valutazioni più estese e di carattere complessivo, in grado di bilanciare i benefici legati allo sviluppo delle rinnovabili con i rischi associati agli incendi boschivi. Gli stessi incendi, infatti, per varie e complesse ragioni, stanno assumendo caratteristiche dimensionali tali da rappresentare forse la maggiore minaccia per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂, oltre che costituire, come ovvio, una problematica ambientale, sociale ed economica che richiede, da parte di tutti, la massima e prioritaria attenzione. La presenza, in ampie aree di territorio, di boschi e superfici caratterizzate da macchia mediterranea - e quindi da enormi quantitativi di biomassa - le condizioni anemologiche e climatiche di tali areali (ma in generale del territorio regionale), costituiscono condizioni di rischio in grado di determinare in caso di inneschi potenziali gravissime ripercussioni sulla sicurezza dei territori, degli insediamenti abitati ivi presenti, della fauna e delle attività produttive. Questa Direzione Generale evidenzia che, come anche nei recenti eventi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

di incendio avvenuti nel territorio isolano, l'utilizzo di mezzi aerei costituisce molto spesso l'unico strumento di contrasto attivo dei fronti e pertanto, anche per motivazioni di pubblica sicurezza e protezione civile, si ritiene che, in questo momento, sia prioritario e indifferibile, da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione del territorio, garantire le condizioni di massima operabilità di tali mezzi.

Questa Direzione Generale, rimanendo a disposizione per eventuali confronti, auspica pertanto che le problematiche segnalate vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

Distinti saluti

Il Direttore Generale

Gianluca Cocco

(art. 30, c.1, L.R. 31/98)

Siglato da:

TIZIANA DEIANA

FELICE MULLIRI

DANIELE SIUNI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 33/40 DEL 10.8.2011

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 e s.m.i e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008, relativa all'intervento "Impianto eolico Suni-Tinnura – 36 MWp". Proponente: Ravano Green Power s.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Ravano Green Power ha presentato, a febbraio 2009 l'istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto denominato "Impianto eolico Suni-Tinnura – 36 MWp", ascrivibile alla categoria di cui al punto 3) dell'Allegato A1 alla Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008 ("Impianti eolici per la produzione di energia elettrica"), proposta modificata a giugno 2010 e marzo 2011.

L'intervento, il cui costo complessivo è pari a circa € 51.400.000, prevede la realizzazione di un impianto eolico nell'area retro industriale di Suni, nei territori comunali di Suni e Tinnura, avente potenza nominale di 36 MWp. In origine era prevista l'installazione di 18 turbine da 2 MW con altezza al mozzo pari a 80 metri e diametro del rotore di 90 metri (Vestas V90), successivamente ridotte a 12, senza variazione della potenza complessiva nominale dell'impianto. Oltre alla realizzazione dell'impianto eolico, è prevista la realizzazione di tutte le opere accessorie, quali viabilità, cavidotti, nonché il collegamento in MT, tramite cavidotto interrato, alla sottostazione elettrica MT/AT ubicata nei pressi della cabina primaria situata nell'area industriale di Suni. Il tracciato di questo collegamento, originariamente previsto in adiacenza alla viabilità esistente, è stato successivamente modificato per evitare interferenze con la viabilità statale e la linea ferroviaria Macomer-Bosa. Più in dettaglio, le attività di cantiere per la realizzazione dell'impianto eolico, la cui durata è stimata in nove mesi, prevedono le seguenti fasi:

- scavi generalizzati al fine di realizzare le opere di fondazione degli aerogeneratori, e successiva posa in opera di un plinto di fondazione in calcestruzzo armato di circa 15 metri di diametro e circa 3 metri di altezza per ogni generatore;
- costruzione/allestimento viabilità di servizio e piazzole, queste ultime di dimensioni approssimative pari a circa 3000 m² in fase di cantiere per consentire il montaggio dell'aerogeneratore;



- posa in opere dei cavidotti interrati da ciascun aerogeneratore fino al cavidotto interrato MT che, dall'area d'impianto, collegherà lo stesso alla stazione di trasformazione MT/AT posta, su un'area avente dimensione approssimativa di circa 3000 m², in adiacenza alla stazione AT denominata Suni, all'interno dell'area industriale.

In merito all'iter, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato a settembre 2009, in seguito al deposito della prescritta documentazione e alle pubblicazioni di rito, e il giorno 19.10.2009 ha avuto luogo, presso la sede del Comune di Suni, la presentazione pubblica dell'intervento, nell'ambito della quale non sono state formulate osservazioni di rilievo.

In data 11.11.2009 ha avuto luogo la conferenza istruttoria, nel corso della quale è emersa la necessità di avere chiarimenti e integrazioni, pervenuti a giugno 2010.

Informa, quindi, l'Assessore, che il Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), in attuazione della Delib.G.R. n. 25/40 dell'1.7.2010 recante, tra l'altro, "Chiarimenti Delib.G.R. n. 10/3 del 12.3.2010", ha comunicato alla proponente l'interruzione e l'improcedibilità del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in questione, giusto il disposto di cui al punto 8 della citata Delib.G.R. n. 25/40 ("Di disporre, ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 31/1998, che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale relativi ad impianti eolici iniziati e non conclusi alla data di adozione della Delib.G.R. n. 10/3 del 12.3.2010, sono interrotti e dichiarati improcedibili").

Successivamente, in applicazione delle sentenze del TAR del 14.1.2011, relative alle Delib.G.R. n. 10/3 del 12.3.2010 e n. 25/40 dell'1.7.2010, il Servizio SAVI, previa comunicazione al proponente, ha ripreso l'istruttoria, esaminando le integrazioni trasmesse e convocando una seconda conferenza istruttoria, al fine di esaminare la documentazione integrativa e le modifiche progettuali nel frattempo intervenute (riduzione del numero di aerogeneratori da 18 a 12 e modifica del tracciato del cavidotto di connessione in MT). Nel corso di tale conferenza, svoltasi il 31.3.2011, sono emerse notevoli criticità per l'intervento in esame, in particolare per quanto riguarda gli impatti sulla componente fauna, dal momento che l'area d'intervento è utilizzata come sito di alimentazione dell'unica colonia naturale di grifone in Italia, e sulla componente storico-paesaggistica. In particolare, gli impatti sul grifone, vista la rarità della specie, sono stati ritenuti di entità tale da non poter essere né mitigati, né compensati. Ulteriori criticità sono emerse anche con riferimento al rumore e al "flickering", anche in virtù della notevole vicinanza di alcuni aerogeneratori ad alcune abitazioni sparse e edifici a servizio dell'attività agropastorale. A fronte di tali impatti, peraltro, l'impianto risulta avere una produttività estremamente contenuta, a causa principalmente delle caratteristiche anemologiche del sito (sono appena soddisfatti i requisiti minimi di ventosità previsti dalle linee guida regionali in materia).



L'Assessore informa che il Servizio SAVI, tenuto conto anche di quanto emerso in sede di conferenza istruttoria, valutata la documentazione agli atti, le considerazioni fatte dagli enti invitati alla conferenza e il contenuto dei pareri pervenuti, ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio negativo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, le cui motivazioni, oltre che essere state illustrate in sede di conferenza, sono state comunicate al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7.8.1990, n. 241, e s.m.i., con nota prot. A.D.A. n. 12351 del 30.5.2011. Le controdeduzioni formulate dalla Società proponente, trasmesse in allegato alla nota pervenuta il 9.6.2011 (prot. ADA n. 14199 del 24.6.2011), non hanno risolto le criticità evidenziate e, pertanto, viene confermata la proposta di giudizio negativo con le seguenti motivazioni:

1. con riferimento al quadro programmatico sono emersi elementi di incoerenza con le Linee guida regionali in materia (allegate alla Delib.G.R. n. 3/17 del 16.1.2009) per quanto riguarda la distanza da case sparse. Tale distanza, verificata sulla base della documentazione integrativa presentata a giugno 2010, relativa alla valutazione previsionale d'impatto acustico, risulta inferiore a quanto stabilito dalle Linee guida regionali per tutti i recettori individuati (in numero pari a nove). Le anzidette linee guida stabiliscono una distanza pari a 500 metri da nuclei e case sparse nell'agro, destinati ad uso residenziale, così come definiti all'art. 82 delle NTA del PPR e da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno (ore 22.00–6.00), o case rurali ad utilizzazione residenziale di carattere stagionale; mentre tale distanza diventa di 300 metri nel caso di corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario diurno (ore 6.00–22.00). E' stato, altresì, rilevato che non risultano rispettate, in alcuni casi, neppure le distanze, meno restrittive (pari a 200 metri), imposte dalle Linee guida nazionali, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.9.2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);
2. con riferimento al quadro progettuale:
 - a. sono emersi elementi di criticità per quanto concerne la produttività dell'impianto. Infatti, sebbene, sulla base dei dati anemologici forniti dal proponente a giugno 2010, basati su rilievi in situ effettuati per una durata superiore a un anno, come richiesto dalle Linee guida regionali, sia stata riscontrata l'ammissibilità formale, è stato riscontrato che la velocità del vento stimata a 70 metri è di poco superiore ai 5 m/s richiesti come valore minimo dalle linee guida (5,35 m/s). Tale valore di velocità del vento, unita al fatto che nell'area d'intervento non è presente, come evidenziato dalla stessa società proponente, un vento dominante, porta a stimare una produttività estremamente contenuta che, comunque, anche con le ipotesi più ottimistiche effettuate, non arriva a superare i 1912 MWh/MW. In particolare, con l'utilizzo dell'aerogeneratore dichiarato (Vesta V90), la produttività si



attesta su 1741 MWh/MW. Tale valore, per quanto desumibile dalla documentazione integrativa, è in realtà riferito al layout a 18 macchine con una altezza al mozzo non congruente con quella dichiarata (ndr. 105 metri in luogo di 80), cui lo studio anemologico e l'analisi di produttività sono relativi e non al layout di 12 macchine presentato da ultimo dalla società proponente. Inoltre, tale valore è quello della produttività di lungo periodo, ottenuto effettuando delle "correzioni" sui dati di output del modello calibrato sulla base dei dati anemometrici rilevati in situ, tramite utilizzo dei dati meteo della stazione di Alghero. Se pur condivisibile concettualmente, la metodologia utilizzata mostra dei limiti nella scelta della stazione di riferimento, considerato che questa risulta avere delle caratteristiche di esposizione (predominanza dei venti provenienti dal quadrante nord-occidentale) radicalmente differenti rispetto a quella ubicata nell'area d'intervento (nel sito di Benas Prias i venti da Maestrale hanno una frequenza di occorrenza pari al 3,4%). Sebbene il proponente non abbia rielaborato l'analisi di produttività per il layout a 12 macchine, e non abbia fornito, neanche nell'ambito delle controdeduzioni all'anticipazione di esito negativo, il dato sulla produttività, in base alla documentazione fornita, il valore della produttività risulta inferiore alle 2000 ore equivalenti annue, dato utilizzato come riferimento per valutare anche la "fattibilità economica" di un investimento di questo tipo;

- b. il ridimensionamento del numero degli aerogeneratori, da 18 a 12, per quanto consenta di limitare notevolmente il fenomeno dell'effetto scia, che nel layout a 18 macchine arrivava a incidere anche per valori dell'ordine del 17% su alcune macchine, posizionate a distanze nettamente inferiori a quelle stabilite dalla norme di "buona progettazione eolica", non risulta comunque sostanziale ai fini del contenimento degli impatti su alcune componenti, come sarà illustrato in merito al quadro di riferimento ambientale;
 - c. non si ritiene che la nuova soluzione per il cavidotto di connessione alla rete elettrica nazionale, presentata a marzo 2011, possa essere definita "di minore impatto" dal momento che, per quanto questa incida in maniera positiva sul contenimento dei volumi di scavo e riporto, e abbia dimensioni geometriche più contenute, comporta, a fronte dell'affiancamento alle infrastrutture stradali originariamente previsto, l'attraversamento di aree dove l'antropizzazione è meno marcata e, soprattutto, di un corso d'acqua vincolato paesaggisticamente (il Riu Tennero), e di un suo affluente, che presenta sulle sue sponde l'habitat della vegetazione riparia definita nello Studio d'Impatto Ambientale (SIA) come "unità di elevato interesse per la presenza di aree di rifugio per molti animali ed insetti";
3. per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale:
- a. la valutazione previsionale d'impatto acustico, elaborata secondo le specifiche della Delib.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008 nella documentazione integrativa presentata a giugno



2010, non chiarisce le perplessità evidenziate in sede di richiesta integrazioni, dal momento che le carte delle isofoniche elaborate sono poco significative, in quanto rappresentano una stima del livello di pressione sonora L_p a una altezza di 4 metri dal suolo, di per sé poco significativa nei confronti dei recettori individuati (costituiti da abitazioni ed edifici a un unico piano fuori terra). Viste le minime distanze rilevate tra questi recettori e alcuni aerogeneratori (come evidenziato nella parte relativa al quadro di riferimento programmatico), persistono delle possibili criticità in merito al rispetto del criterio differenziale di cui al DPCM 1.3.1991 che, peraltro, non sono state superate neanche nell'ambito delle controdeduzioni in quanto non è stato fornito uno studio basato su dati oggettivi su cui poter calibrare specifiche misure di mitigazione o compensazione;

b. l'analisi del fattore ambientale "flickering", specificamente richiesta nelle linee guida regionali allegata alla Delib.G.R. n. 3/17 del 16.1.2009, è carente e evidenzia possibili criticità nei confronti di entrambi gli aspetti per cui questa analisi si rende necessaria, ovvero:

- i. la valutazione delle possibilità che si formi gelo in quelle strade dove l'evoluzione giornaliera dell'ombra riportata sulla strada possa comportare, a causa delle condizioni climatiche, permanenze impreviste di gelo sulla carreggiata. Per quanto concerne questo fenomeno sono stati utilizzati, come dati meteo di riferimento, quelli della città di Alghero, che ha caratteristiche meteo climatiche radicalmente differenti rispetto all'area d'intervento. Pertanto non risulta condivisibile l'affermazione secondo la quale "a parte eventi eccezionali", anche durante i mesi di gennaio e febbraio, i valori delle temperature non scenderebbero mai sotto i 7-8 °C, e che le temperature si attesterebbero, anche nei periodi più freddi, intorno ai 10 °C. Ciò è attestato dai dati del Dipartimento regionale idrometeorologico dell'ARPAS, relativi alla stazione di Modolo, che è sicuramente più rappresentativa dell'area d'intervento. Si evidenzia che le elaborazioni cartografiche effettuate alla data del solstizio d'inverno mostrano la proiezione dell'ombra sulla S.S. 129 bis nelle prime ore del mattino di alcuni aerogeneratori. Tale informazione, incrociata con i dati relativi alle temperature rilevate nella stazione di Modolo, (che arrivano a temperature minime di 2,1 °C a gennaio 2011), portano a non poter escludere l'eventualità di fenomeni di gelo dovuti al persistere dell'ombra degli aerogeneratori sulla carreggiata, escluso, invece dal proponente;
- ii. la valutazione dell'effetto del fenomeno dell'ombreggiamento intermittente (flickering shadow) su eventuali recettori sensibili (abitazioni o comunque luoghi adibiti permanentemente alla presenza di persone) presenti in prossimità del sito. Vengono



considerati accettabili valori di ombreggiamento non superiori a 30 h/anno su ogni singolo recettore. A questo proposito la relazione tecnica specialistica e le carte di sintesi allegate, sono in apparente contraddizione con quanto evidenziato nella documentazione di impatto acustico in quanto, da una parte si afferma che “non vi potranno essere fenomeni relativi allo shadow–flickering, cioè l’effetto di alternanza di luce e ombra proiettata dal rotore in movimento, in quanto non vi sono ricettori sensibili nell’area proiettata da ogni singolo aerogeneratore di impianto”, mentre dall’altra si individuano recettori ubicati in prossimità delle macchine, classificati come abitazioni. Infine, si rileva che le carte allegate non consentono di verificare il numero di ore di ombreggiamento su ogni singolo recettore nel corso dell’anno, e quindi di individuare eventuali misure di mitigazione, non contemplate, peraltro, nell’ambito della relazione specialistica presentata dal proponente, né nelle controdeduzioni;

- c. per quanto riguarda la componente paesaggio sono emerse criticità connesse soprattutto alla densità di emergenze archeologiche. Si rileva a questo proposito che:
- i. in data 31.3.2011 (prot. ADA n. 7986 dell’11.4.2011) è pervenuta la nota prot. n. 3489 del 30.3.2011 della Soprintendenza per i Beni archeologici per le Province di Sassari e Nuoro, nella quale, oltre a evidenziare che “L’area prescelta per la localizzazione dell’impianto in oggetto ricade in una porzione di territorio che conserva cospicui resti d’interesse archeologico a carattere monumentale e materiale”, peraltro puntualmente elencati, la Soprintendenza rileva che “La verifica preventiva d’interesse archeologico è stata effettuata dagli archeologi incaricati unicamente sui mappali interessati dalla realizzazione delle 18 pale eoliche (...) nel quale non erano indicati i tracciati dei cavidotti, le interferenze, le aree di discarica”. L’Ufficio ministeriale ha evidenziato, inoltre, che il layout con 12 macchine è pervenuto soltanto in data 21.3.2011, e che “qualora l’impianto venisse dichiarato fattibile, dovrebbe in ogni caso essere effettuata la verifica preventiva d’interesse archeologico su tutti i tracciati di progetto dei cavidotti e la relativa cantierizzazione. Inoltre, nel rispetto dei beni archeologici sopra brevemente elencati, non risultano sufficienti le valutazioni e simulazioni presentate dalla società proponente, relative all’impatto visivo dei generatori rispetto ai monumenti archeologici, che dovrebbero essere realizzate con punti di ripresa da e verso i monumenti stessi. È, inoltre, appena il caso di richiamare la vicinanza e il probabile impatto visivo dei generatori posti sul versante rivolto verso il comune di Sagama, anch’esso denso di monumenti archeologici posti prevalentemente in posizione elevata all’interno ed in prossimità del centro abitato. (...) In base a tutto quanto fin qui esposto e in considerazione delle Linee guida sopra richiamate



- (Decreto Ministero Sviluppo Economico del 10.9.2010) (...) l'area individuata per la realizzazione dell'impianto appare sin da ora estremamente sensibile all'interferenza visiva dell'impianto in questione con gli elementi che formano il paesaggio storico di questa porzione di territorio”;
- ii. con nota prot. 8199 del 5.5.2011, la Soprintendenza BAPSAE per le Province di Cagliari e Oristano ha evidenziato “una grave carenza di elaborati per poter esprimere un parere sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento in relazione agli impatti che produrrebbe sul territorio” e che “la documentazione agli atti è carente sotto diversi profili, soprattutto in relazione al delicato paesaggio in cui si inserisce, caratterizzato da distese campestri dalle vedute aperte e caratterizzato da una connotazione rurale molto forte, tipica del paesaggio sardo; inoltre l'entità dell'impianto, per numero di aerogeneratori e densità di installazione, è eccessiva in relazione al contesto”;
 - iii. la Direzione regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con nota prot. n. 3268 del 16.5.2011, ha evidenziato che “acquisiti i pareri istruttori e le valutazioni delle Soprintendenze competenti, esperite ulteriori analisi, in considerazione dell'esigenza di tutela del patrimonio culturale, con specifico riferimento al contesto archeologico e paesaggistico, nonché delle carenze progettuali, ritiene, stante la documentazione agli atti, che l'intervento relativo all'impianto eolico di Suni Tinnura proposto dalla Società Ravano Green Power non sia assentibile”;
- d. per quanto concerne le componenti vegetazione, flora, fauna e ecosistemi sono state rilevate forti criticità connesse alla prossimità dell'area d'intervento ad aree di notevole importanza ecologica e faunistica - Siti d'Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), Important Bird Areas (IBA) - e a possibili impatti su specie prioritarie di cui la stessa documentazione presentata dalla Società dà atto. Ci si riferisce in particolare alla ZPS ITB023037 (Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta), al SIC ITB020040 (Valle del Temo) e all'IBA 176 (Costa tra Bosa ed Alghero), che distano meno di 5 chilometri dall'area d'intervento. Ciò premesso, si sottolinea, per quanto riguarda l'avifauna e i chiropteri, che:
- i. già nello SIA vi era evidenza del fatto che l'area d'intervento fosse un areale di interesse per importanti specie (“Le sei specie di chiropteri presenti, appartenenti alle famiglie dei Rinolofidi e dei Vespertilionidi, frequentano l'area in esame solo marginalmente e presumibilmente come area di alimentazione”. Inoltre nella cosiddetta area vasta si evidenziava la presenza di “diverse specie di rapaci di rilevante interesse naturalistico: Nibbio reale (*Milvus milvus milvus*), Grifone (*Gyps*



fulvus fulvus), Falco di palude (*Circus aeruginosus*), Albanella minore (*Circus pygargus*, Astore (*Accipiter gentilis gentilis*), Sparviere (*Accipiter nisus*), Poiana (*Buteo buteo*), Gheppio (*Falco tinnunculus*). Inoltre, si evidenziava che “il territorio è risultato idoneo alla presenza di altre specie di rapaci diurni come il Falco di palude (*Circus aeruginosus*) e l’Albanella minore (*Circus pygargus*); queste specie potrebbero risentire della costruzione dell’impianto eolico modificando l’uso dello spazio e la densità all’interno dell’area, fino al completo abbandono”. Infine si evidenziava che “I fiumi che attraversano la zona (Riu Forrighesu, Riu Tennero e Riu Crabalza nonostante non abbiano una grossa portata, possono essere utilizzati dall’ubiquitaria Gallinella d’acqua (*Gallinula chloropus*), Folaga (*Fulica atra*), Gallina Prataiola (*Tetrax tetrax*)”;

- ii. la documentazione integrativa presentata a giugno 2010 ha confermato questa rilevanza e importanza, riconoscendo che l’impatto dovuto all’impianto sull’avifauna, più che su eventuali correnti migratorie, di cui non vi sarebbe evidenza nell’area d’intervento, “si potrebbe verificare nei confronti di quelle specie stanziali e migratorie (svernanti o nidificanti) che, per esempio, dormono in una località e si alimentano in un’altra ed in questo movimento devono attraversare un’area in cui è posizionata la centrale, oppure si alimentano nel perimetro di quest’ultima”, dando peraltro evidenza, nella conclusioni, sul fatto che “l’impianto eolico è progettato in un territorio con caratteristiche ambientali non molto adatte soprattutto alle specie più sensibili e vulnerabili (Aquile e Avvoltoi)”;
- iii. la Regione Sardegna ha investito, e sta continuando a investire, ingenti risorse per la tutela di alcune specie prioritarie su cui l’intervento in esame potrebbe causare impatti, in particolare sul Grifone (*Gypus Fulvus*), che nidifica (unica colonia naturale in Italia) nell’entroterra di Bosa e che utilizza l’area d’intervento come sito di alimentazione. Più precisamente:
 - la Regione Sardegna ha un Piano d’Azione per il Grifone (*Gyps fulvus*), approvato dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna come allegato n.12 al Piano di Gestione del SIC ITB020041 (Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 93 del 26.11.2008), che propone, tra le altre, una serie di misure amministrative e legislative per le politiche ambientali, agricole, energetiche e turistiche;
 - la Regione Sardegna ha un Piano di Gestione Sperimentale dell’Oasi Permanente di Protezione Faunistica e Cattura “Capo Marargiu” (che si estende per 900 ettari) redatto dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA



- 2008) su incarico della Direzione generale dell'Ambiente della Regione Sardegna, con l'obiettivo di promuovere forme di gestione finalizzate alla conservazione degli Uccelli e dei Mammiferi, in primis il Grifone, specie per la quale l'Oasi Faunistica di Capo Marargiu è stata istituita. Questa azione ha permesso la preservazione dell'unica popolazione autoctona del Grifone in Italia, concentrata per oltre il 90% nel Bosano;
- nel 2007 la Regione Sardegna, con la Delib.G.R. n. 9/17 del 7.3.2007, ha predisposto una nuova delimitazione delle ZPS tra cui la nuova ZPS “Costa tra Bosa e Alghero” con un'estensione di oltre 8.000 ettari, che dista circa 4,5 chilometri dall'area d'intervento;
 - la Regione Sardegna ha contribuito in maniera significativa all'istituzione di una riserva alimentare a Bosa (area recintata di circa 1 ettaro) per ridurre per quanto possibile il rischio che i Grifoni si possano nutrire dei bocconi avvelenati, realizzata nel 2004 nell'ambito del progetto “Entulzu Bosa” con il contributo dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna e del Comune di Bosa. Questa “riserva” è il primo “centro di raccolta di materiali di sottoprodotti di origine animale” attualmente funzionante in Sardegna per l'alimentazione degli uccelli necrofagi, ai sensi del Regolamento CE n. 1774/2002 e successive modifiche;
- iv. in occasione del Convegno di Ornitologia Italiana (Saubaudia Ottobre 2009) è stato redatto il documento “Risoluzione sull'impatto degli impianti eolici industriali sull'avifauna” dove si chiede “che l'installazione di impianti eolici sia sempre esclusa in tutte le IBA, le zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, le aree protette nazionali e regionali nonché in una adeguata fascia di protezione, mai inferiore ai 5 chilometri (15 chilometri nel caso di siti di nidificazione, di sosta regolare e di rilascio di avvoltoi), attorno alle suddette aree ed alle ZPS e in tutte le altre aree soggette alla presenza regolare di specie di interesse conservazionistico suscettibile di impatto significativo.” Si rileva che tutti gli aerogeneratori in progetto ricadono nel buffer dei 5 chilometri dell'IBA 176 (Costa tra Bosa ed Alghero), della ZPS ITB023037 (Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta), del SIC ITB020040 (Valle del Temo), mentre sei ricadono anche nel buffer del SIC ITB020041 (Entroterra e Zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone);
- v. dalla scheda dell'IBA 176 si evince che il sito (che dista 1,3 chilometri dall'area d'intervento) è importante per i rapaci predatori inclusa la più importante colonia italiana di grifoni. Il sito è tra i cinque più importanti a livello europeo per la tutela di questa specie (criterio C6), nonché per la tutela di Falco Pellegrino e Grillaio;



- vi. l'area d'intervento risulta anche habitat idoneo, come evidenziato dalla società proponente nello SIA, per un'altra specie prioritaria, la Gallina Prataiola (*Tetrax tetrax*), per cui la Regione Sardegna ha in corso un programma di monitoraggio e tutela specifico. Tale progetto, che sta interessando diversi SIC e ZPS, tra cui quelli prossimi all'area d'intervento (ITB023037 - Costa e entroterra di Bosa, Suni, Montresta e ITB020041 - Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone), si propone l'obiettivo di individuare la presenza della specie nell'intero ambito regionale al fine di assicurarne una maggiore tutela. Dall'esame degli esiti del monitoraggio del progetto Life sulla Gallina Prataiola effettuati nel 2009 e 2010, si rileva un'areale di osservazioni a nord dell'area d'intervento. In questo caso, gli impatti, relativi sia al rumore dovuto alla fase di cantiere, sia a quello in fase di esercizio dell'impianto, potrebbero portare la specie (peraltro menzionata dallo stesso proponente, come possibile presenza, nell'alveo del Riu Tennero, interessato dai lavori), ad abbandonare l'area d'intervento;
- vii. le recenti Linee guida nazionali di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.9.2010 individuano, tra le aree e i siti che possono essere indicati come non idonei, "le aree di connessione e continuita' ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette", come di fatto si configura quella in esame;
- viii. l'art. 4, comma 4 della Direttiva 79/409/CEE e s.m.i. stabilisce che "Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione";
- ix. in merito all'impatto sull'avifauna, e sulla specie del grifone in particolare, la società, riferendosi esplicitamente alle prescrizioni della Delib.G.R. n. 52/23 del 27.11.2009 (che però non si riferiscono a specie protette ad alto rischio di estinzione come il grifone), riportate ex abrupto senza alcuna contestualizzazione al caso specifico, propone di effettuare dei monitoraggi così articolati:
- Fase 1: i dati di monitoraggi ex-ante della durata di un anno dovranno accertare:
- quali specie sono presenti nell'area prima della fase di costruzione;
 - quali specie si alimentano nel sito del progetto (siti di alimentazione in area vasta 5-10 chilometri di raggio rispetto al sito);



- siti di nidificazione in area vasta 5-10 chilometri di raggio rispetto al sito;
- l'uso degli habitat da parte delle specie;
- quali specie lo attraversano durante la migrazione.

Il Servizio tutela della Natura, con nota prot. n. 16247 del 19.7.2011, ha comunicato le proprie osservazioni di seguito riportate.

Con riferimento alla Fase 1 "Questo Servizio ritiene utile precisare che il Grifone non è una specie migratrice. Per il volo sfrutta le correnti calde ascensionali che gli consentono di utilizzare delle linee di volo preferenziali che cambiano però notevolmente in funzione delle condizioni meteo. I grifoni variano le rotte di volo con una certa frequenza, specialmente d'estate possono fare escursioni giornaliere di parecchie decine di chilometri. Alcuni recenti studi hanno dimostrato che l'altitudine media di volo dei grifoni è inferiore ai 200 metri, (pressappoco la stessa altezza degli aerogeneratori). L'areale di nidificazione e di alimentazione di Bosa (l'unico sito naturale in Italia) è conosciuto da tutta la comunità scientifica internazionale. Eventuali ulteriori studi potrebbero solamente confermare e consolidare tali conoscenze".

Fase 2: i dati di monitoraggio relativi alla fase costruttiva dovranno accertare quali specie non ricompaiono durante i lavori e dovranno riportare:

- il monitoraggio dei siti di alimentazione;
- il monitoraggio dei siti di nidificazione;
- l'analisi dell'uso degli habitat.

In relazione alla Fase 2, il Servizio tutela della Natura ha evidenziato che "la popolazione di avvoltoi grifoni in Sardegna sta subendo negli ultimi anni una grave contrazione numerica. Le cause di questa diminuzione sono moltissime ma sono quasi tutte correlabili alle attività antropiche. La stessa Regione Sardegna ha investito importanti risorse per aiutare la popolazione di grifoni del Bosano finanziando progetti specifici. Qualora i monitoraggi dimostrassero atteggiamenti di allontanamento o peggio di abbandono da parte dei grifoni dell'areale nel quale ormai vivono da decenni creerebbe i presupposti per una ulteriore e grave contrazione numerica vanificando gli sforzi perpetrati da decenni da parte della comunità scientifica con fondi pubblici".

Fase 3: i dati di monitoraggio relativi alla fase di esercizio avranno la funzione di verificare eventuali impatti sia sulle specie stanziali (attrattività delle pale per alcune specie, variazioni etologiche e tasso di mortalità) che su quelle migratrici (etologia e tasso di mortalità) per l'adozione di opportune azioni di salvaguardia.



In merito alla Fase 3, Il Servizio tutela della Natura ha rilevato che “il monitoraggio post-opera non può essere considerato una forma di mitigazione di eventuali decessi ma solo una registrazione veritiera e scientifica del numero di impatti con gli aerogeneratori, lo scrivente precisa che l'eventuale perdita anche di pochi capi all'anno potrebbe essere deleteria per la conservazione della popolazione già nel giro di mezzo decennio. Non appaiono infine chiare le azioni di salvaguardia che si intende proporre per mitigare il fenomeno fatta eccezione per la proposta di ridurre il numero di aerogeneratori. Per tali motivi si ritiene che le controdeduzioni non siano state esaustive e non abbiano dissipato i dubbi e le perplessità già manifestate in occasione della conferenza istruttoria del 31.3.2011”.

Le argomentazioni sopra riportate danno evidenza della non applicabilità al caso in questione (per la presenza documentata di una specie rarissima, ad alto rischio di estinzione) della metodologia individuata dalla società proponente, che deriva dall'applicazione ex abrupto delle prescrizioni individuate per un altro impianto eolico, in un altro sito d'intervento, dove non erano presenti specie ad alto rischio di estinzione. Inoltre, il monitoraggio post-operam si configura non come una misura di mitigazione, come erroneamente definito dalla società proponente, ma come un metodo di validazione dell'impatto. Anche la proposta di ridurre il numero di macchine, peraltro soltanto dichiarata, non può essere accettata proprio in virtù delle caratteristiche peculiari della specie minacciata, che rende insostenibile, dal punto di vista ambientale, il rischio che anche un solo esemplare di grifone vada perduto.

- 4 tutto ciò premesso si evidenzia che gli impatti dovuti alla realizzazione dell'intervento sull'avifauna risultano di rilevanza tale da non potere essere né mitigati, né compensati;
- 5 risultano altresì criticità connesse ai fattori ambientali quali rumore e “flickering”, a fronte dei quali non sono state previste misure di mitigazione o compensazione, che, sulla base dei dati e informazioni forniti, notevolmente approssimativi e indeterminati, non risultano individuabili;
- 6 a fronte degli impatti sopra descritti, l'intervento ha dei benefici estremamente contenuti, in termini di bilancio delle emissioni in atmosfera e riduzione delle emissioni climalteranti a scala globale, vista la sua produttività, estremamente bassa. Inoltre, l'analisi dei costi e dei benefici ambientali, economici e sociali della proposta progettuale non è stata supportata da una adeguata analisi costi-benefici, basata su un rigoroso sistema di supporto alle decisioni, che a fronte di evidenti impatti ambientali non mitigabili né compensabili, espliciti in maniera certa e quantificabile le ricadute economico-sociali. L'impegno della società proponente, da questo punto di vista, è generico ed aleatorio e, quindi, non può essere chiaramente



individuato, né misurato economicamente e finanziariamente, non risultando quindi alcun beneficio economico reale o stimabile con criteri scientifici. L'assenza della analisi di redditività non consente, altresì, di valutare la reale capacità dell'intervento di creare valore economico. Al contrario, i benefici che la stessa società proponente enuncia risultano fortemente decontestualizzati e, quindi, non costituiscono benefici valutabili con la metodologia richiesta dalla normativa.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Impianto eolico Suni-Tinnura – 36 MWp, proposto dalla Società Ravano Green Power.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci

Mancata realizzazione di un Parco eolico per parere negativo di compatibilità ambientale

Cons. Stato, Sez. IV 10 maggio 2018, n. 2805 - Patroni Griffi, pres.; Taormina, est. -Ravano Power s.r.l. (Ravano Green Power) (avv.ti Sciaudone, Iacovone, Fioretti) c. Regione Sardegna (Avv. gen. Stato),

Ambiente - Mancata realizzazione di un Parco eolico per parere negativo di compatibilità ambientale - Risarcimento danni.

(*Omissis*)

FATTO

. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 244 dell'1 aprile 2014 il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna – Sede di Cagliari - ha respinto il ricorso proposto dalla società originaria ricorrente Ravano Green Power s.r.l. (oggi fusa per incorporazione nella Ravano Power s.r.l. società odierna appellante) teso ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per la mancata realizzazione di un Parco eolico, in un'area sita nei Comuni di Suni e Tinnura, a seguito di parere negativo di compatibilità ambientale.

3. La Regione Sardegna si era costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.

4. Il T.a.r. con la impugnata decisione ha innanzitutto rilevato che:

a) non era stato impugnato alcun provvedimento (né lo Studio programmatico di individuazione delle aree per la realizzazione degli impianti eolici, né la delibera di VIA negativa), ma era stato richiesto il ristoro sia delle “spese”, sia del “mancato utile” che sarebbe derivato dalla realizzazione dell'impianto -ed in particolare era stata formulata una istanza di risarcimento, per mancato utile, pari a euro 70.000.000 (20 anni di gestione dell'impianto) o, in subordine, 9.000.000 (corrispondente al valore del titolo autorizzativo in caso di cessione), e per le spese sostenute per la coltivazione del procedimento, per un importo pari ad euro 400.000;

b) l'azione di condanna era stata avviata in seguito al diniego di V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico a 12 pale (inizialmente progettato a 18) nei Comuni di Suni e Tinnura ma la deliberazione GR 33/40 del 10.8.2011 di diniego dell'impatto ambientale non era stata impugnata;

c) si lamentava la concreta mancata possibilità di realizzazione di un parco eolico situato in zona astrattamente prevista come idonea e compatibile nello “Studio” generale regionale, approvato con delibera della GR 28/56 del 26.7.2007, s.m. 3/17 16.5.2009 e 27/16 del 1.6.2011 “Linee Guida”, in relazione all' “affidamento” che sarebbe maturato con il precedente Studio programmatico e in relazione alla “contraddittorietà” che si sarebbe venuta a determinare fra i due provvedimenti regionali: Studio (positivo), da un lato, e V.I.A. (negativa), dall'altro;

d) ciò, in quanto, avendo lo “Studio” regionale, in via generale, ammesso l'installazione di impianti eolici nell'area in esame (in quanto qualificata industriale e retro industriale e senza vincoli paesaggistici), la società sarebbe stata indotta in errore, coltivando –sulla base di tale elemento favorevole- un procedimento di VIA (avviato nel febbraio 2009) che si era invece poi concluso negativamente nell'agosto 2011, e pertanto la riscontrata sussistenza di una serie di elementi ambientali (ritenuti non compatibili con l'impianto) avrebbe determinato un rilevantissimo danno alla società (impossibilità concreta di realizzare l'impianto), da risarcire integralmente, sia per le spese sostenute per la trattazione del procedimento di VIA, sia per il mancato utile.

4.1. Il T.a.r. ha quindi analizzato lo sviluppo del procedimento amministrativo controverso, rammentando che già nella Conferenza istruttoria del 31.3.2011 erano emerse notevoli criticità, poi recepite dalla Giunta regionale con delibera del 10.8.2011:

- soprattutto per l'impatto sulla fauna: in particolare per essere il luogo sito di “alimentazione” dell'unica colonia naturale d'Italia di Grifone, situata nelle vicinanze;

- per le problematiche di rumore e di “flickering”;

- per l'eccessiva vicinanza con abitazioni sparse ed edifici a servizio dell'attività agropastorale.

La Giunta, nel determinarsi negativamente sulla VIA, aveva ritenuto insufficienti le controdeduzioni prodotte dalla società, rilevando una serie di contrasti:

1) quanto all'impatto acustico, per il mancato rispetto delle distanze (500 m- 300 m – e in alcuni casi 200 m. previsti dalle linee guida nazionali) dai 9 recettori individuati (edifici agropastorali); in particolare lo studio di impatto acustico non risultava sufficiente in riferimento ai recettori (edifici) collocati a distanze minime;

2) sotto il profilo archeologico erano stati espressi pareri negativi sia dalle Sovrintendenze che dal Ministero;

3) il cavidotto di connessione alla rete elettrica nazionale comportava l'attraversamento di un corso d'acqua vincolato paesaggisticamente (il Rio Tennero) e di un suo affluente, che presentava sulle sue sponde l'habitat della vegetazione riparia definita come “unità di elevato interesse per la presenza di aree di rifugio per molti animali ed insetti”;



4) per il “flickering” lo studio era carente in quanto utilizzava dati meteo di riferimento della città di Alghero, luogo che ha caratteristiche climatiche radicalmente differenti; considerando i dati meteo della stazione di Modolo (ben più affine) sussisteva la possibilità di fenomeni di gelo sulla carreggiata dovuti all’ombra degli aerogeneratori;

5) forti criticità erano emerse per flora, fauna e ecosistemi: in particolare in riferimento alla specie protetta ad “alto rischio di estinzione” (Grifone), il cui luogo di nidificazione era situato a pochi chilometri di distanza e il cui “luogo di alimentazione” ricadeva in aree coinvolte nel parco;

6) nei provvedimenti (SAVI e della GR) si erano evidenziate “delicatissime criticità” in termini di inaccettabile “convivenza” tra parco eolico e grifone; la VIA negativa aveva affermato, in particolare, l’impossibilità di realizzare l’intervento in considerazione del fatto che il sito dove dovrebbe sorgere il parco eolico era prossimo ad aree di notevole importanza ecologica e faunistica (SIC siti di interesse comunitario, ZPS zone di protezione speciale, IBA *Important Bird Areas*), con possibile impatto su specie prioritarie;

Inoltre la Regione aveva attestato di aver investito ingenti risorse per la tutela e conservazione delle specie protette, ed in particolare del grifone (“unica” colonia naturale in Italia), che nidificava nel vicino entroterra di Bosa, ma che utilizzava l’area in esame come “sito di alimentazione”.

Essa evidenziava, altresì, che, nel 2009, la risoluzione approvata al Convegno degli Ornitologi raccomandava che, proprio per la tutela dell’avifauna, venisse rispettata una <fascia di protezione di almeno 5 Km.> dalle zone propriamente tutelate: nel caso di specie tutti gli aerogeneratori ricadevano nel buffer dei 5 km. dall’IBA 176 (Costa tra Bosa ed Alghero) ZPS ITB023037 Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta, SIC ITB020040 Valle del Temo; e 6 aerogeneratori ricadono anche nel buffer del SIC ITB020041 Entroterra e Zona costiera di Bosa Capo Marargiu e Porto Tangone.

4.2. Nella seconda parte della sentenza il T.a.r., dato atto che neppure la originaria ricorrente dubitava della circostanza che sussistessero ragioni oggettivamente impeditive alla realizzazione del Parco e che legittimamente il procedimento di VIA aveva ritenuto di rigettare la compatibilità ambientale, ha fatto presente che il nucleo centrale della causa riposava nella circostanza che il presupposto “Studio” regionale qualificava, invece, come “compatibile” l’area per la realizzazione di impianti eolici, rilevata la sua caratterizzazione industriale e l’assenza di vincoli “propri” paesaggistici – ambientali, e che in forza di ciò si rendeva necessario lo scrutinio della possibile “colpa” imputabile alla Regione per avere incluso l’area nella redazione di un atto programmatico territoriale (“Studio” regionale), ed in particolare nella parte in cui aveva reso “astrattamente compatibile” la realizzazione di impianti eolici nella zona in esame (situata nei Comuni di Suni e Tinnura), rivelatasi poi, invece, non concretamente utilizzabile a tali fini.

Di tale segmento critico, il T.a.r. ha quindi affermato la non divisibilità, deducendo che:

la Regione, nel redigere le “Studio/Linee Guida”, aveva compiuto una valutazione “di ordine generale” in ordine alla <realizzabilità> di impianti eolici, in riferimento a vincoli territoriali permanenti impeditivi “propri” dell’area, ma la previsione di “astratta” compatibilità, ivi contenuta, non determinava alcun <automatismo> in termini di “concreta attuazione e realizzabilità” dell’intervento eolico, in quanto era sempre necessario l’espletamento della procedura di VIA, con l’analisi della pluralità dei profili coinvolti (rumore, avifauna, analisi recettori presenti, distanze, ombre, etc);

nel caso in esame l’approfondito studio di VIA attuato aveva fatto emergere elementi oggettivamente “impeditivi”, ma non sotto forma di vincolo “diretto”, <proprio> dell’area, ma in termini di “fascia di rispetto/tutela” della zona, in considerazione della presenza (nelle vicinanze, cioè in aree protette poste in prossimità) di talune specie particolarmente tutelate (il grifone, unica colonia in Italia e una fra le cinque in Europa) ed erano stati poi evidenziati anche ulteriori elementi (riferiti alla vicinanza ad alcune strutture edilizie), in particolare sotto il profilo del “rumore”;

solo con lo studio “dettagliato” della zona sono emerse esigenze di “tutela indiretta” (forma di tutela non strutturata nello Studio generale programmatico, inidoneo a recepire la presenza di ulteriori peculiari vincoli -non “propri” dell’area- che si potevano manifestare solo ad uno studio più approfondito della zona, con l’analisi di tutti gli elementi di correlazione con le zone limitrofe;

l’insussistenza di vincoli “propri” dell’area, rilevanti sotto il profilo dell’ambiente e del paesaggio, giustificava la presenza dell’area nell’ambito dello “Studio” come zona compatibile per la realizzazione del parco eolico (l’area, dunque, non era stata contemplata nell’ambito delle aree escluse, mancando vincoli “diretti” territoriali): il diverso livello di approfondimento, tipico del procedimento puntuale (e non anche di quello generale/programmatico), aveva portato alla luce oggettive caratteristiche impeditive, che rendevano l’area, concretamente, non utilizzabile per la realizzazione di un parco eolico, in quanto erano emersi elementi di caratterizzazione della zona che rendevano sostanzialmente incompatibile il posizionamento di aerogeneratori;

ma tale impossibilità non derivava da caratterizzazioni “proprie” dell’area (autonomamente considerata) non recepite nel provvedimento generale presupposto, ma dalle caratteristiche che questa possedeva in correlazione a peculiari situazioni ambientali “circostanti” (zone protette collocate in prossimità) di cui era emersa la consapevolezza solo in sede di approfondimento ambientale (cioè nella sede propria di VIA).

4.3. Nell’ultima parte della sentenza, il T.a.r. armonicamente alle superiori premesse, ha quindi sostenuto che:

a) il provvedimento negativo di VIA non si poneva in contraddizione con la previsione generale posta a monte, in quanto lo “Studio” programmatico rappresentava solo una “condizione necessaria ma non sufficiente”, ben potendo l’amministrazione regionale individuare, in concreto, peculiari “fattori impeditivi” (come nella specie era avvenuto) nelle

aree che venivano qualificate teoricamente compatibili per caratteristiche generali proprie (aree industriali e retroindustriali);

b) permaneva dunque, in sede di VIA, in capo all'amministrazione lo spazio valutativo di ammissibilità/inammissibilità dell'intervento; e la decisione conseguente assunta (di inammissibilità) non poteva ritenersi contraddittoria con l'antecedente "Studio" di astratta compatibilità;

c) ciò in quanto dalle previsioni dello "Studio" non nascevano "diritti" alla realizzazione di opere, con conseguenti effetti risarcitori in caso di mancato riconoscimento di VIA positiva;

d) la valutazione del progetto, anche in relazione a vincoli "indiretti", rientrava nei poteri dell'Amministrazione e nella sfera di discrezionalità ad essa riconosciuta, che nel caso di specie era stata correttamente esercitata, nei diversi livelli (programmatorio e puntuale);

e) posto che dallo "Studio" non nascevano posizioni pretensive dirette (come tali di rilievo economico) per i richiedenti, implicando, la possibilità di realizzare o meno l'impianto, la previa esplicitazione dell'obbligatoria preventiva valutazione di VIA, rientrava nel rischio di impresa l'eventualità di un giudizio negativo di VIA: nel caso di specie non essendo rinvenibile un "ingiusto" diniego, doveva essere respinta la richiesta risarcitoria.

5. La società originaria ricorrente rimasta soccombente ha impugnato la suindicata decisione criticandola sotto ogni angolo prospettico, e, dopo avere riepilogato (pagg. 1- 18 dell'atto di appello) le principali tappe infraprocedimentali della complessa vicenda, e dopo avere dato atto delle fonti normative primarie e secondarie, di matrice nazionale e regionale, che regolamentano la realizzazione di impianti eolici nel territorio della Sardegna, ha dedotto che:

a) era stato fatto malgoverno del concetto di "tutela indiretta": ciò in quanto dal dato legislativo applicabile discendeva che nella individuazione delle aree inidonee (o, nel caso della Regione Sardegna, nell'individuazione delle aree idonee) dovesse tenersi conto anche di quelli che il T.a.r. aveva impropriamente chiamato vincoli indiretti o vincoli non propri dell'area (ad esempio, i vincoli che riguardavano le aree di ulteriore interesse naturalistico, essendo, questi ultimi in realtà vincoli propri dell'area);

b) per previsione dello Studio, l'installazione degli impianti eolici era preclusa oltre che nelle aree naturali (art. 22 del PPR) seminaturali (art. 25 del PPR), d'interesse naturalistico istituzionalmente tutelate (art. 33 del PPR), anche nelle aree di ulteriore interesse naturalistico (art. 38 del PPR) che sono costituite da >>> "fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e marini, luoghi classici caratterizzati dalla presenza di specie vegetali e faunistiche endemiche, arboreti, orti botanici e giardini storici;>>- le aree di notevole interesse faunistico e le aree di notevole interesse botanico e fitogeografico";

c) per previsione delle Liste Guida Nazionali dalle LGN (Allegato III, paragrafo 17), erano aree inidonee, oltre alle aree (che secondo la tesi del T.a.r. erano interessate da vincoli diretti, e cioè quelle naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale), istituite ai sensi della Legge n. 3941/1991 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3941/1991 ed equivalenti a livello regionale -le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar; le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale); *le Important Bird Areas (I.B.A.)*- anche quelle aree " non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali e le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette";

d) ne conseguiva che lo Studio era stato errato e carente e doveva essere tutelato l'affidamento in esso riposto dall'appellante: alla luce dello Studio e delle LGN, l'essere un'area di transizione tra due ecosistemi o un'area di sorvolo, transito e alimentazione di una specie protetta come

il grifone determinava un vincolo proprio dell'area ai sensi dell'art 38 dello Studio e delle LGN, un vincolo preclusivo all'installazione degli impianti eolici in detta area: nel redigere lo Studio e, segnatamente, nell'individuare le singole aree interessate da vincoli preclusivi, la Regione avrebbe dovuto tener conto che le aree di Sunni e Tinnura:

erano aree di sorvolo e di alimentazione della colonia di grifoni;

II) erano aree di notevole interesse naturalistico ex art. 38 dello Studio;

e) quanto alle altre motivazioni del diniego di VIA, relativamente all'impatto sull'avifauna e sugli altri elementi "ostativi", la società proponente aveva puntualmente controdedotto;

f) la grave colpa della Regione per aver redatto un documento fuorviante era consistente, e ne discendeva la fondatezza della domanda risarcitoria.

6. In data 22.1.2015 la Regione Sardegna si è costituita chiedendo di respingere il ricorso in appello, in quanto infondato.

7. In data 14.3.2018 l'appellante ha depositato una memoria puntualizzando le proprie difese e sostenendo che:

a) lo Studio pubblicato dalla Regione Sardegna era stato errato e fuorviante: negli studi dovevano essere classificate inidonee o (nel caso della Sardegna) non potevano essere ricomprese tra quelle idonee tutte le aree d'interesse naturalistico e tutte le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette;

b) la Regione, invece, erroneamente aveva ricompreso nelle aree idonee un'area di sorvolo e di caccia di una specie particolarmente rara: la sentenza era errata in quanto questi ultimi – ai fini delle linee guida per la realizzazione degli impianti eolici – erano vincoli propri dell'area, e non, come sostenuto, semplici vincoli indiretti;

c) dovevano essere risarcito gli ingenti danni arrecati all'appellante società, per avere in buona fede confidato nell'esattezza dello Studio.

7. Alla odierna pubblica udienza del 5 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione

DIRITTO

1. L'appello è infondato e va respinto.

2. La tesi dell'appellante e le argomentazioni svolte a suo sostegno non possono essere condivise.

Innanzitutto si rammenta che, per consolidata giurisprudenza (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V 11 luglio 2016 n. 3059, Sez. IV n. 573 del 10 febbraio 2017) il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione. Si è sostenuto al riguardo addirittura che la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico — amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico — sociale) e privati.

2.1. Anche non volendo integralmente sposare le radicali affermazioni contenute nella decisione in ultimo citata, a fronte di un quadro giurisprudenziale che a ragione sottolinea la complessità del giudizio di V.i.a. e l'elevatissimo tasso di discrezionalità tecnica che lo contraddistingue, appare già sotto il profilo teorico assai arduo ipotizzare un affidamento qualificato di una parte istante nel futuro rilascio di una Via favorevole.

2.2. Più in particolare, si osserva che:

a) come ha più volte chiarito la Corte Costituzionale, in particolare con le pronunce relative alla valutazione di costituzionalità di norme legislative della Regione Sardegna, che avevano per oggetto la disciplina della localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, e in specie degli impianti eolici, il sistema delineato nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 (e nello specifico nel comma 10, fondato sulla approvazione in conferenza unificata delle linee guida e sul riconoscimento alle regioni del potere di "*procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti*") è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; e, nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici (cfr. sentenze n. 275 del 2011; n. 224 del 2012).

La Corte ha ulteriormente precisato che la "*ratio ispiratrice del criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di impianti eolici deve essere individuata nel principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea richiamata [...]. Quest'ultimo trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse. Ove la scelta debba essere operata da Regioni speciali, che possiedono una competenza legislativa primaria in alcune materie, nell'ambito delle quali si possono ipotizzare particolari limitazioni alla diffusione dei suddetti impianti, l'ampiezza e la portata delle esclusioni deve essere valutata non alla stregua dei criteri generali validi per tutte le Regioni, ma in considerazione dell'esigenza di dare idonea tutela agli interessi sottesi alla competenza legislativa statutariamente attribuita*" (così la decisione della Corte Costituzionale n. 224 del 2012, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 18 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, come sostituito dall'art. 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, per aver operato - attraverso la indicazione delle aree idonee alla installazione degli impianti eolici e non dei soli siti non idonei - il sostanziale "rovesciamento del principio generale contenuto nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003");

b) secondo la giurisprudenza di questo Collegio, dalla quale non si ravvisano esigenze per discostarsi, (Consiglio di Stato, sez. IV, 03/11/2015 n. 5001) "*nel valutare la compatibilità paesaggistica di un impianto per la produzione di energia eolica, la Soprintendenza non può limitarsi ad una valutazione, per così dire, "tipica", essendo necessaria una congrua analisi del caso concreto.*"

2.3. Dalla analisi dei principi sopra indicati, emerge che non appare decisivo, e nemmeno rilevante, sul piano causale del danno, il profilo della natura "diretta" od "indiretta" del "vincolo" ostativo all'intervento richiesto, sulla quale parte appellante ha lungamente insistito.



2.3.1. Ciò che nel caso di specie, quanto al lamentato danno, manca è il nesso di causalità tra la condotta ipoteticamente ascrivibile e l'asserito danno subito dalla ditta appellante.

Infatti, anche a dare per accertato- il che non è, come meglio si preciserà di seguito- che vi fosse stato un "errore" da parte della Regione Sardegna nel non avere ritenuto idonea l'area; l'appellante giammai avrebbe potuto riporre un affidamento qualificato sull'esito positivo della Via, stante la natura latamente discrezionale del provvedimento di VIA, che richiede una valutazione concreta ed individualizzata sul singolo impianto eolico da realizzare.

Alla stregua di tali circostanze, la Via negativa è un rischio di impresa a tutti gli effetti, ed esso grava sull'istante, che non potrebbe addossarla all'amministrazione: essa non può riporre alcun affidamento qualificato sull'esito positivo della stessa, stante la valutazione composita degli interessi ivi effettuata (Consiglio di Stato, sez. V, 06/07/2016 n. 3000 "la valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l'autorità decidente, attraverso l'apporto di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell'habitat: essa non si limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita.")

2.4. Sotto altro profilo, deve evidenziarsi comunque che:

a) la Via negativa è stata resa per una molteplicità di ragioni, talune delle quali neppure contestate dall'appellante, che arbitrariamente riconduce il diniego ad un'unica ragione sostanziale (interferenza con il volo di alcune specie di volatili);
b) manca qualsiasi decisiva controprova del presupposto di fatto dal quale muove l'appello, nel senso che:

I) l'appellante, per giustificare la propria richiesta risarcitoria è "costretta" ad affermare, nella sostanza, che nell'area non sarebbe stato mai assentibile alcuna tipologia di impianto eolico (di qui, la pretesa "erroneità" dello Studio della Regione Sardegna);

II) senonché tale conclusione non appare suffragata da alcun elemento: invero una volta che -correttamente- si riferisca la Via al singolo progetto preso in esame, non appare preconizzabile quale sarebbe stata la risposta dell'amministrazione laddove il progetto fosse stato strutturato in termini diversi;

III) in sostanza, l'appellante sovrappone una valutazione generica (non idoneità dell'area) e giocoforza espressa in termini generali e una valutazione specifica e concreta (la Via negativa) che è riferibile al singolo impianto siccome progettato: non sussiste la ipotizzata equivalenza, e, quindi, "cade" la premessa maggiore della critica appellatoria.

3. La impostazione dell'appello prospetta una equivalenza, tra assetto urbanistico dell'area e specifica e concreta valutazione dello specifico progetto attraverso la Via, che non sussiste: altrimenti sarebbe persino dubbia l'utilità del procedimento specifico di valutazione dell'impatto ambientale. In nessun modo la società appellante poteva riporre affidamento su una Via favorevole e, al contempo, è la Via negativa ad integrare il provvedimento preclusivo, che, nei suoi contenuti, in realtà l'appellante nemmeno contesta, fondando la pretesa risarcitoria piuttosto sull'assunto, erroneo, che la regione avrebbe dovuto prevedere sin dall'inizio la non realizzabilità dell'impianto, senza far sorgere nel privato l'affidamento, se non l'illusione, di poter realizzare quell'impianto.

4. Si osserva infine che a comprova della esattezza di quanto affermato (e con specifica aderenza alle risultanze di causa) per costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (tra le tante, si veda Consiglio di Stato, sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000) "la valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l'autorità decidente, attraverso l'apporto di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell'habitat: essa non si limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita".

Ora, nel caso di specie, il provvedimento negativo di Via si è fondato (anche) su una considerazione/valutazione tecnica, che non è stata smentita in sede processuale, che rappresenta un caso emblematico di siffatto genere di valutazione rientranti nella discrezionalità tecnica rimessa all'Amministrazione: è stato infatti rilevato che ci si trovava al cospetto di una "produttività estremamente contenuta del Parco, in quanto la velocità vento risultava essere, nella zona, appena superiore al minimo (dei 5 m/s)"

Ora, una simile valutazione (che non appare né irragionevole né arbitraria) si fonda sulle specifiche tecniche dell'impianto e non poteva essere operata che in sede di valutazione in concreto dell'impatto ambientale. L'appellante non può traslare alla fase precedente, di individuazione delle aree in cui in linea di principio fosse allocabile tale tipologia di impianti, la valutazione concreta demandata alla fase della valutazione dell'impatto ambientale.

Deve escludersi quindi che sia censurabile per "imprudenza" la condotta della Regione; a seguire l'impostazione dell'appellante società, sembrerebbe che la Regione non possa sottrarsi ad una alternativa "diabolica": se essa dichiara idonee ampie porzioni del territorio, contrasta con l'insegnamento della Corte Costituzionale prima rammentato; se essa agisce in linea con tale insegnamento e consente una valutazione concreta della compatibilità dell'intervento da effettuarsi in sede di Via, rischia di incorrere in iniziative risarcitorie che le rimproverano di non avere "vietato" *ab imis* la realizzazione degli impianti.

In definitiva, deve ritenersi che non sussista alcun nesso eziologico tra danno lamentato ed attività amministrativa della Regione, e che comunque sarebbe del tutto indimostrato l'elemento psicologico dell'illecito da questa in tesi commesso: più radicalmente, deve ritenersi che non sussista l'antigiuridicità della condotta dell'amministrazione.

4. Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

5. Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante alle spese processuali del grado in favore della Regione Sardegna, nella misura di Euro cinquemila (€ 5000//00), oltre oneri accessori, se dovuti.

(Omissis)

